

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 778

Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

21/04/2024 - 05:59

Indice

1. DDL S. 778 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 778	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	9
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (ant.) del 22/11/2023	10
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 103 (ant.) del 30/11/2023	13
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 104 (pom.) del 05/12/2023	15
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 105 (ant.) del 06/12/2023	18
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 106 (pom.) del 12/12/2023	21
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131 (ant.) del 05/03/2024	23
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2024	29
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 134 (ant.) del 13/03/2024	43
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 136 (pom.) del 19/03/2024	45
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 139 (pom.) del 26/03/2024	55
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 144 (ant.) dell'11/04/2024	62
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146 (ant.) del 17/04/2024	64
1.4. Trattazione in consultiva	69
1.4.1. Sedute	70
1.4.2. Resoconti sommari	71
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	72
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 53 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2024	73
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 206 (ant.) del 10/04/2024	75

1. DDL S. 778 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 778

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 778

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AMBROGIO , FALLUCCHI , PETRUCCI , SPINELLI , SILVESTRONI , FAROLFI , PELLEGRINO , MENIA , GELMETTI , DELLA PORTA , ROSA , ZULLO , SPERANZON , TERZI DI SANT'AGATA , MARCHESCHI , IANNONE , SIGISMONDI e MENNUNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2023

Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-*bis* del codice penale

Onorevoli Senatori. - La recente alluvione in Emilia-Romagna ha riportato alla cronaca una condotta che merita rinnovata attenzione normativa: quella dello sciacallaggio.

In particolare, in località Fornace Zarattini, una coppia di origine straniera, mescolatasi tra i numerosi ed encomiabili volontari accorsi in aiuto alle popolazioni locali, ha sottratto ad una coppia di anziani, durante la rimozione del fango dalla loro abitazione, circa 6.000 euro.

Quanto riportato, come noto, non è certo un fatto isolato: ad ogni evento calamitoso, purtroppo, la triste e miserabile conta dello sciacallaggio è un passaggio abituale. Basti ricordare quanto accaduto in occasione del terremoto in Centro Italia nel 2016 e in tutte quelle occasioni in cui la popolazione sia stata costretta a sgomberare le proprie abitazioni, lasciandole indifese.

Si tratta, a ben vedere, di una ferita nella ferita, di una beffa che incide pesantemente, più che sull'aspetto economico, su quello psicologico e mentale di chi, in tutta evidenza, sta già vivendo un dramma.

Con il termine sciacallaggio si indica l'azione di furto o di saccheggio di persone o di luoghi colpiti da calamità o, più in genere, da disgrazie. Così come nel linguaggio comune lo « sciacallo » è colui che cinicamente compie un'azione dannosa nei confronti di chi si trova già in difficoltà.

È chiaro come la gravità di tale condotta necessiti di una risposta punitiva-sanzionatoria da parte dell'ordinamento che sia il più possibile adeguata e proporzionata e che possa rappresentare un valido deterrente.

I reati astrattamente configurabili nella nostra attuale legislazione penale in caso di sciacallaggio sono il furto e, più specificamente, il furto in abitazione. In assenza di uno specifico richiamo alla fattispecie dello sciacallaggio, la giurisprudenza ha ritenuto di applicare, nei casi appena descritti, le fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 624 e 624-*bis* del codice penale nella forma aggravata. In alcune ipotesi è stata riconosciuta l'aggravante comune di cui all'articolo 61, primo comma, numero 1, del codice penale, che prevede un aumento generico di un terzo della pena base per « aver agito per motivi abietti o futili »; in altre ipotesi i giudici penali hanno ritenuto invece che le circostanze di tempo e di luogo determinate dallo stato di emergenza e dalla confusione scaturita dall'evento catastrofico potessero integrare gli estremi della circostanza aggravante comune della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5, del codice penale. In altre ipotesi ancora sono state ritenute applicabili le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 625 del codice penale, in particolare quelle che prevedono un aumento di pena per i furti commessi « con mezzo fraudolento » e su « cose esposte per necessità ».

Appare evidente la presenza di un rischio interpretativo potenzialmente accomodante nei confronti di

una fattispecie criminosa di indubbia e riconosciuta gravità.

È quindi introdotta, con il presente dispositivo, la fattispecie dello sciacallaggio come circostanza aggravante autonomamente individuata all'interno dell'articolo 625 del codice penale.

È altresì introdotta la procedibilità d'ufficio in presenza di furto (articolo 624 codice penale) aggravato da circostanza di sciacallaggio.

In ultimo, è modificato il terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale: in particolare, sono mantenute le pene attualmente previste in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 625 e 61 del codice penale, ma sono introdotte pene più severe in presenza di due o più (come già previsto per l'articolo 624 del codice penale) circostanze aggravanti di cui ai medesimi articoli. Ciò permetterà una maggiore proporzionalità, dato che la formula attuale, per quanto concerne il furto in abitazione e il furto con strappo, prevede la medesima pena e in presenza di una e in presenza di più circostanze aggravanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, dopo il numero 8-*ter* è aggiunto il seguente:

« 8-*quater*. se il fatto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali ».

2. Il terzo comma dell'articolo 624 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, primo comma, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, 7-*bis* e 8-*quater* ».

3. Il terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero da una delle circostanze indicate all'articolo 61. Se il reato è aggravato da due o più circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (ant.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023
99ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Schifone e Foti, già approvato dalla Camera, assegnato alla 7ª Commissione permanente e su cui la Conferenza dei Capigruppo ha approvato la deroga prevista dall'articolo 126, comma 12.

Il provvedimento reca l'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, cosiddette STEM (acronimo dall'inglese di «*science, technology, engineering and mathematics*»).

L'articolo 1 istituisce, per i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno la «Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche» (STEM), al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline. La relazione illustrativa del provvedimento presentata alla Camera chiariva che la Settimana nazionale è fissata «tenuto conto che l'11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza».

L'articolo 2 reca le finalità che si intendono perseguire. In particolare, il comma 1, precisa che la Settimana è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione.

Il comma 2 descrive le finalità delle iniziative da realizzare tra cui, ai fini dell'esame da parte della Commissione Giustizia, rileva la lettera *m*) individua quella di promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.

Di interesse rispetto agli argomenti trattati dalla Commissione, risulta anche la lettera *l*) che prevede l'attivazione di specifici percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti, promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere.

Il comma 3, reca la copertura degli oneri, incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Non avendo osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Discussione e rinvio)

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge in titolo. Finalità dell'intervento legislativo è il contrasto del fenomeno dello "sciacallaggio, inteso come azione di furto o di saccheggio di persone o di luoghi colpiti da calamità o più in genere da disgrazie".

Nel merito, il comma 1 dell'articolo unico modifica l'articolo 625 del codice penale aggiungendo un'ulteriore circostanza aggravante che ricorre quando il furto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali (comma 1, numero 8-*quater*).

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge modifica il terzo comma dell'articolo 624 del codice penale prevedendo la procedibilità d'ufficio per il delitto di furto anche nel caso in cui ricorra la nuova circostanza aggravante dell'aver approfittato delle condizioni conseguenti a calamità naturali, di cui al numero 8-*quater* del comma 1 dell'articolo 625 del codice penale.

Infine il comma 3 dell'articolo unico del provvedimento modifica il terzo comma dell'articolo 624-*bis* che punisce il reato di furto in abitazione e furto con strappo, intervenendo sulle sanzioni previste per le condotte aggravate. L'articolo 624-*bis* del codice penale disciplina due autonome figure di reato: il furto in abitazione (comma primo) e il furto con strappo (comma secondo). Ambedue le condotte sono punite con la pena della reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. Per le condotte aggravate (terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale) è invece prevista la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500.

Il disegno di legge inasprisce le pene per le condotte aggravate di cui al terzo comma, prevedendo: la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una delle circostanze aggravanti speciali di cui al primo comma dell'articolo 625 ovvero da una delle circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del codice penale e la pena della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 se il reato è aggravato da due o più circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

IL [PRESIDENTE](#) informa che, nella seduta dell'Ufficio di Presidenza allargato a tutti i membri della Commissione di giovedì 16 novembre, convocato per le audizioni sui disegni di legge in materia di geografia giudiziaria, il sottosegretario Ostellari, a nome del Governo, aveva preannunciato la presentazione di un disegno di legge sul tema da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario OSTELLARI interviene per ribadire, anche in sede formale, l'intenzione del Governo di presentare in tempi brevi alle Camere un disegno di legge delega sul tema della riforma della geografia giudiziaria.

Per chiedere chiarimenti al Governo intervengono i senatori [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), [BERRINO](#) (FdI), [VERINI](#) (PD-IDP) e [SIGISMONDI](#) (FdI).

Il sottosegretario OSTELLARI fornisce i chiarimenti richiesti, informando altresì che il disegno di legge, sul cui testo gli uffici del Ministero stanno già lavorando, potrebbe essere presentato già nelle prime settimane dell'anno 2024.

Il [PRESIDENTE](#) propone pertanto, ferme restando le audizioni già calendarizzate, di sospendere l'esame dei disegni di legge sulla geografia giudiziaria, al fine di poter svolgere l'istruttoria anche sul testo che sarà presentato dal Governo.

IL [PRESIDENTE](#) informa altresì che nello scorso Ufficio di Presidenza il senatore Bazoli aveva richiesto la possibilità di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema dell'intelligenza artificiale e della sua applicazione nei sistemi giudiziari.

Al riguardo, comunica che sia la 7ª che l'8ª Commissione hanno già iniziato indagini conoscitive sul tema dell'intelligenza artificiale, con specifico riferimento però alle materie di competenza di ciascuna Commissione.

Chiede pertanto ai senatori del Gruppo del Partito democratico di circoscrivere per quanto possibile l'ambito dell'indagine ed articolare un programma, con l'indicazione dei soggetti da audire, in modo da poterlo sottoporre alla Commissione per la deliberazione e quindi alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che quello dell'intelligenza artificiale rappresenti il tema del presente e del futuro. In particolare, la sua applicazione nei sistemi giudiziari - come sta già avvenendo in via sperimentale in alcuni Paesi - pone problemi applicativi ed etici che il Parlamento ha il dovere di individuare, approfondire e risolvere. La finalità della proposta avanzata dal senatore Bazoli è quella di assicurare un contributo di qualità della Commissione giustizia nel suo complesso rispetto a un tema che certamente avrà un impatto sulle generazioni future.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda nel ritenere il tema dell'intelligenza artificiale di assoluta attualità, ritenendo non solo opportuno ma necessario che il Parlamento intervenga al fine di evitare che lo sviluppo tecnologico colga impreparato un settore altrettanto nevralgico come quello del diritto. Uno dei rischi sempre più evidenti per il sistema giuridico italiano è infatti rappresentato dalla standardizzazione e dalla imposizione normativa di modelli e contenuti per gli atti giudiziari. In alcuni Paesi, infatti, vengono già utilizzati degli algoritmi che hanno nei fatti introdotto una giustizia predittiva in cui lo spazio per l'interpretazione giuridica è molto ridotto. Se il diritto dovesse diventare un algoritmo, una mera applicazione matematica, è certamente necessaria una riflessione complessiva che coinvolga la scienza giuridica nel suo complesso e la professionalità di tutti gli operatori del diritto che si troveranno a confrontarsi con questa evoluzione tecnologica. Annuncia pertanto sin d'ora un avviso favorevole alla proposta avanzata dal senatore Bazoli.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), nel riservarsi di esprimere indicazioni più puntuali in merito alla proposta di indagine conoscitiva, fa presente che trattandosi di una sede formale troverà applicazione il parere della Giunta per il Regolamento del 31 ottobre secondo cui non è consentita la partecipazione a distanza alle audizioni né per i senatori né per gli auditi. Chiede pertanto alla Presidenza di approfondire per quanto possibile anche questo aspetto, nel tentativo di comporre e bilanciare gli interessi in gioco, tenendo in considerazione che molti esperti di intelligenza artificiale risiedono all'estero.

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che convocherà un Ufficio di Presidenza in cui condividere il programma dell'indagine conoscitiva da sottoporre alla successiva deliberazione della Commissione, anche alla luce del dibattito svolto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata alle ore 13 di oggi, mercoledì 22 novembre, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 103 (ant.) del 30/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2023
103ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REDIGENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa il 22 novembre.

In sede di discussione generale, prende la parola il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), il quale si dichiara favorevole all'intervento normativo proposto dal disegno di legge in titolo, diretto a colmare una lacuna dell'ordinamento attraverso l'introduzione di una circostanza aggravante nei casi di cui all'articolo 625 del codice penale. La fattispecie dello sciacallaggio, infatti, appare particolarmente odiosa in quanto i criminali profittano delle calamità naturali per infierire sui beni e sugli averi di popolazioni già esposte a situazioni di grande avversità. Il provvedimento in titolo ripropone, peraltro, alcune proposte di legge già presentate nelle scorse legislature; al riguardo, specifica che la scelta di non introdurre una fattispecie autonoma di reato, bensì una circostanza aggravante del furto risulta di particolare attinenza anche rispetto all'evoluzione giurisprudenziale in materia. La giurisprudenza, infatti, ha tentato di punire il disvalore sociale delle condotte di sciacallaggio applicando l'articolo 61 del codice penale con riferimento o alla circostanza aggravante comune dei motivi abietti o futili, ovvero ricorrendo alla circostanza aggravante della minorata difesa. Pertanto la soluzione proposta dal disegno di legge n. 778 consente di individuare una aggravante specifica in modo da consentire, in fase di applicazione della pena, di punire specificamente il disvalore sociale degli atti di sciacallaggio. Rileva infine come, ai fini di una più puntuale definizione della fattispecie, la Commissione dovrà individuare la migliore soluzione normativa per meglio precisare gli stati di calamità naturale che danno luogo all'applicazione dell'aggravante dello sciacallaggio; in proposito, il *dossier* del Servizio Studi del Senato ha indicato come possibile elemento di delimitazione temporale la delibera dello stato di emergenza. Auspica pertanto che la Commissione tutta possa contribuire alla definizione della migliore scelta normativa per punire lo sciacallaggio.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), a nome del gruppo della Lega, dichiara di condividere pienamente il contenuto del disegno di legge nei termini espressi dal senatore Rastrelli. Il legislatore, infatti, ha il dovere di intervenire a fronte di eventi calamitosi sempre più frequenti, correlati purtroppo ad episodi non limitati di sciacallaggio delle abitazioni e dei beni dei soggetti già colpiti duramente da calamità naturali. La proposta del disegno di legge relativa all'introduzione di una circostanza aggravante specifica per lo sciacallaggio rappresenta una soluzione efficace per evitare che accadano questi fatti incresciosi. Concordando con il senatore Rastrelli ritiene infine che occorra una riflessione

sull'individuazione della migliore caratterizzazione rispetto al concetto di "calamità naturale", in quanto molto spesso la deliberazione dello stato di emergenza è molto posteriore rispetto all'evento che ha costretto i soggetti colpiti ad abbandonare le proprie abitazioni e i propri averi. Appare pertanto essenziale individuare il perimetro esatto dell'applicazione dell'aggravante.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 104 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023
104ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti riferiti al disegno di legge scelto come testo base sono già stati illustrati dai presentatori. Chiede pertanto al relatore e al rappresentante del Governo di passare all'espressione dei pareri.

Il sottosegretario OSTELLARI chiede di poter avere ancora dieci giorni a partire da oggi per poter rendere il parere sugli emendamenti. La richiesta di uno spostamento ha un carattere meramente organizzativo per le priorità su altri provvedimenti che gli uffici del Ministero stanno trattando, anche in ragione di alcune scadenze previste per legge, come ad esempio i decreti correttivi della riforma Cartabia.

Interviene sulla richiesta avanzata dal sottosegretario Ostellari il senatore BAZOLI (PD-IDP) che esprime le proprie perplessità - a meno che non vi siano problemi di carattere politico - sull'impossibilità di rendere i pareri su un tema lungamente dibattuto e largamente condiviso e su un numero di emendamenti molto limitato.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) esprime a sua volta perplessità sui problemi organizzativi del Governo richiamati dal Sottosegretario, dal momento che il provvedimento in questione è stato istruito lungamente e pertanto non dovrebbe avere problemi tecnici di rilievo.

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (n. 97)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente su cui la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere eventuali osservazioni alla 6a Commissione.

Lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli: l'articolo 1 contiene le modifiche alla legge n. 212 del 2000; l'articolo 2 ha ad oggetto le disposizioni finali e le abrogazioni mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

Segnala all'attenzione della Commissione l'articolo 1, lettera *a*) che contiene le modifiche all'articolo 1 della legge n. 212 del 2020, contenente i principi generali. In particolare, per quanto di competenza, viene introdotto un riferimento specifico alla rilevanza della cosiddetta interpretazione adeguatrice per consentire - secondo un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità - alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente di svolgere una funzione orientativa per l'interpretazione di tutte le norme tributarie: viene cioè sancita espressamente la «funzione di orientamento ermeneutico, vincolante per l'interprete».

La lettera *b*) introduce il divieto di analogia per le disposizioni tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi, recependo quanto già elaborato in dottrina e in giurisprudenza.

La lettera *e*) introduce nello Statuto il nuovo articolo 6-*bis* che reca una disciplina generale in materia tributaria del principio del contraddittorio - cioè il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica. Tale principio è di applicazione generale per tutti «i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi» a pena di annullabilità dell'atto (il comma 2 dell'articolo 6-*bis* individua tuttavia un elenco di atti esclusi dall'applicazione del principio citato).

La lettera *f*) modifica l'articolo 7 dello statuto del contribuente in materia di obbligo di motivazione, che viene circoscritto ai soli provvedimenti tributari e non riguarda più tutti gli atti e, come previsto dai principi di delega, prevede inoltre che la motivazione rechi i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Sono poi previsti specifici principi in merito alla trasmissione degli atti richiamati nella motivazione, il divieto di successiva modifica dei fatti e dei mezzi di prova a fondamento del provvedimento ed il contenuto minimo degli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori.

La lettera *g*) introduce nello Statuto gli articoli da 7-*bis* a 7-*sexies* che recano disposizioni in tema di validità degli atti dell'amministrazione tributaria: viene disciplinato il regime generale di annullabilità, di nullità e irregolarità degli atti; sono elencati i vizi dell'attività istruttoria (con particolare riferimento all'inutilizzabilità degli atti acquisiti nel corso di attività ispettiva presso il contribuente oltre i termini di permanenza previsti dalla legge) e i relativi effetti; infine, le disposizioni disciplinano altresì i vizi delle notificazioni.

La lettera *i*) introduce gli articoli 9-*bis* e 9-*ter* concernenti rispettivamente il divieto di *bis in idem* nell'ambito dell'accertamento tributario e il divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti.

La lettera *m*) introduce gli articoli da 10-*ter* a 10-*nonies* nello Statuto del contribuente concernenti rispettivamente l'introduzione del principio di proporzionalità (articolo 10-*ter*) la disciplina dell'autotutela obbligatoria e facoltativa (10-*quater* e 10-*quinques*), la descrizione della documentazione di prassi ossia le circolari, la consulenza giuridica e la consultazione semplificata (da 10-*sexies* a 10-*nonies*).

La lettera *p*), in attuazione dell'articolo 4 della legge delega, istituisce il Garante nazionale del contribuente quale organo monocratico individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra soggetti tratti dalle categorie dei magistrati, professori universitari, notai, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri.

Per quanto di competenza, propone quindi l'espressione di osservazioni non ostative.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di osservazioni risulta approvata.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è pervenuta la richiesta, da parte del prescritto numero dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento, di remissione in sede referente dei disegni di legge nn. 626 (Modifica articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse), 778 (Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-*bis* del codice penale), 932 (Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra

l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni) e 933 (Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale) precedentemente assegnati in sede redigente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 105 (ant.) del 06/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2023
105ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*, già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di tre articoli.

Segnala che durante l'esame da parte della Camera dei deputati non sono stati approvati emendamenti ma solo modifiche di *drafting* riguardanti il coordinamento formale del testo.

L'articolo 1 del decreto-legge è diretto a prorogare - salve minime correzioni - l'efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, al fine di adottare le misure necessarie per assicurare la gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento, con riferimento all'esecuzione delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni e di vaglio dell'ammissibilità dei quesiti referendari. Infatti, come indicato dal preambolo del decreto-legge, in attesa della piena operatività della piattaforma digitale è necessario rafforzare gli uffici della Corte di cassazione impegnati nell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie che, in forza dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, debbono essere svolte dal 30 settembre al 31 ottobre. Considerando la possibilità di raccogliere in modalità digitale le sottoscrizioni necessarie alla presentazione dei referendum introdotta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, senza che nel frattempo sia divenuta operativa la piattaforma digitale prevista dalla medesima legge, si ripropongono gli stessi problemi organizzativi già affrontati nell'anno 2021, in ragione del fatto che si è semplificata l'attività di raccolta delle firme, ma con scarse garanzie in termini di autenticità e, soprattutto, senza semplificare le attività di verifica. Per consentire la piena operatività dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, il decreto-legge dispone pertanto il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo per consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate dopo il 31 ottobre 2021: nel dettaglio, il comma 1 prevede che l'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione si avvalga di ulteriore personale della segreteria della medesima Corte nel numero massimo di 28 unità, anche appartenente all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6. Tale disposizione costituisce una deroga all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, che prevede che, per le operazioni di verifica, l'Ufficio centrale per il referendum si

debba avvalere del personale della segreteria con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Per le medesime finalità, il comma 2 dell'articolo 1 consente al primo presidente della Corte di cassazione di avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio presso la Corte nel numero massimo di 100 unità di cui: 40 unità destinate alle funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni (appartenenti all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6); 60 unità con mansioni esecutive di supporto, quale l'inserimento dei dati nei sistemi informatici (appartenenti all'area assistenti, già inquadrati nel comparto Ministeri, seconda area, fascia economica da F1 a F3). Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, all'acquisizione di disponibilità all'assegnazione all'Ufficio centrale per il referendum si provvede mediante interpello, per soli titoli, indetto dall'amministrazione giudiziaria su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione. Come previsto dal successivo comma 4, si prevede che possono partecipare all'interpello i dipendenti di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbiano maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza. Il comma 5 dell'articolo 1 - oltre a disporre in materia di retribuzione del personale aggiuntivo assegnato a seguito dell'interpello - stabilisce che tale personale sia responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni effettuate. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, ai sensi delle quali il primo presidente dispone sulle modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario; inoltre, ai sensi del medesimo articolo 6 della legge n. 199 del 1978, il primo presidente della Corte di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di referendum, con proprio decreto ed in relazione alle necessità, può aggregare all'Ufficio centrale per il referendum altri magistrati della Corte. I commi 6 e 7 recano infine, rispettivamente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 e la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 2 del decreto-legge introduce invece la disciplina della piattaforma telematica per i referendum prevista dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative legislative popolari. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 - introducendo all'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020 il nuovo comma 342-bis - prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma sia attribuita al Ministero della giustizia e che, a decorrere dall'anno 2024, il fondo per la realizzazione della piattaforma sia iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero della giustizia. La lettera b) del comma 1 modifica invece il comma 344 dell'articolo 1 della medesima legge, al fine di precisare che la data di operatività della piattaforma sarà attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia. Il successivo comma 2 stabilisce che il Ministero della giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società SOGEI - Società generale d'informatica s.p.a che, a sua volta, provvede all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti tramite CONSIP s.p.a. Il comma 3 reca l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 3 dispone infine in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che il provvedimento in esame è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento senza emendamenti ma con mere correzioni formali, fa presente che il decreto-legge in conversione scade la prossima settimana. Sarà pertanto calendarizzato per l'esame definitivo dell'Assemblea in tempi rapidi. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno a domani, giovedì 7 dicembre, alle ore 15, per terminare la procedura entro la giornata di martedì prossimo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Poiché non vi sono interventi il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) invita i senatori a preparare i propri interventi in discussione generale sul provvedimento entro martedì affinché possa essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Il tema, infatti, è stato ampiamente approfondito nel corso dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(626) POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#), nonostante le audizioni svolte in sede informale sul tema oggetto del disegno di legge, ritiene sia necessario qualche ulteriore approfondimento sui dati relativi alle persone scomparse e al loro ritrovamento nell'arco dei cinque anni. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame per l'acquisizione di questi dati.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(933) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri, da parte del prescritto numero di senatori, è stata presentata la richiesta per la remissione in sede referente del provvedimento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 6 dicembre alle ore 12, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 106 (pom.) del 12/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023
106ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(933) ZANETTIN e Erika STEFANI. - Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva stabilito lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul tema trattato dal provvedimento in considerazione della sua delicatezza. Invita pertanto tutti i Gruppi che non lo avessero ancora fatto a dare indicazioni sui soggetti da audire al fine di poter procedere al più presto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE fa presente che, ove non vi fossero interventi in discussione generale, nella giornata di domani sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione ne prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il PRESIDENTE fa presente che, ove non vi fossero interventi in discussione generale, nella giornata di domani sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione ne prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(955) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla scadenza del termine di giovedì scorso alle ore 15 non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno. Chiede pertanto se vi siano interventi in discussione generale o in dichiarazione di voto.

Poiché nessuno chiede di intervenire e preso atto del parere non ostativo espresso dalla 5ª Commissione sul testo del provvedimento, verificata la presenza del numero legale il [PRESIDENTE](#) pone ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto legge n. 144 del 2023, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131 (ant.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 5 MARZO 2024

131ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

(690) SCARPINATO. - *Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla scadenza del termine sono stati presentati 62 subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 806, assunto come testo-base. Ricorda quindi che gli emendamenti al testo del disegno di legge n.806 erano già stati illustrati nella seduta del 9 novembre 2023. Si procederà, pertanto, all'illustrazione dei soli subemendamenti.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra i subemendamenti presentati dalla propria parte politica, precisando preliminarmente che il Gruppo del Partito democratico ha condiviso sin da subito la necessità di regolare il sequestro dei dispositivi elettronici con una disciplina *ad hoc*, recependo i rilievi formulati sul punto dal Procuratore nazionale antimafia nel corso della sua audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni svolta dalla Commissione.

Le perplessità non attengono quindi al merito, bensì al metodo con cui il Governo e le forze politiche di maggioranza si sono accostati alla complessa problematica in esame. Da un lato, infatti, essi hanno giustamente preso molto tempo per analizzare i profili della questione, dall'altro il frutto della predetta attività istruttoria si è concretizzato nella presentazione di un emendamento, sostitutivo dell'intero articolato del disegno di legge n.806, che rende inutilmente complessa la procedura di sequestro dei dispositivi elettronici. Ciò conferma, peraltro, la necessità di approfondire ulteriormente la tematica con un ciclo di audizioni mirato, necessità che era stata del pari evidenziata dal Gruppo del Partito democratico senza, tuttavia, trovare accoglimento.

Stante quanto precede, i subemendamenti presentati si propongono di superare le criticità contenute nell'emendamento 1.100, con particolare riguardo alla previsione di applicare la disciplina vigente per le intercettazioni (che si pone in palese contrasto con gli orientamenti consolidati della Corte costituzionale, che equiparano le *chat* e le *e-mail* alla normale corrispondenza), nonché all'eccessivo numero di deroghe relative al contraddittorio anticipato tra le parti (che finiscono per vanificare l'istituto).

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) illustra l'unico subemendamento presentato dalla propria parte

politica. Nel dettaglio, la proposta prevede, in chiave garantistica, di assoggettare al contraddittorio tra le parti l'individuazione della rilevanza dei dati da recuperare dal dispositivo elettronico sequestrato, limitando la discrezionalità del Pubblico ministero.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), domandando se sia possibile effettuare, anche in questa fase del procedimento, un breve ciclo di audizioni.

Replica il [PRESIDENTE](#), precisando che la Commissione ha già effettuato nelle opportune sedi tutti i necessari approfondimenti anche mediante alcune audizioni *ad hoc*.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) nell'accingersi ad illustrare i subemendamenti presentati dalla propria parte politica, dissente innanzitutto da quanto rappresentato dal senatore Bazoli in ordine all'applicazione della disciplina vigente per le intercettazioni. Sotto questo aspetto, infatti, l'emendamento 1.100 del relatore sembra porsi perfettamente in linea proprio con la giurisprudenza costituzionale, recependo altresì le indicazioni espresse dalla Corte di cassazione.

Pone quindi l'accento sul contenuto dei subemendamenti 1.100/24 (che prevede, con riferimento ai dati contenuti nel *cloud*, la previa autorizzazione del giudice), 1.100/30 (volto ad assicurare coerenza agli interventi effettuati dall'emendamento tramite la soppressione di un inciso dal tenore eccessivamente generico), 1.100/38 (che prevede l'utilizzo di apposite parole-chiave per la duplicazione dei dati rilevanti), e 1.100/47 (che vieta, opportunamente, l'acquisizione di dati relativi ai rapporti tra l'imputato ed il proprio avvocato difensore).

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che le votazioni sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 806 potranno aver luogo già a partire dalla giornata di domani, posteriormente all'illustrazione, da parte del senatore Scarpinato, dei propri subemendamenti e alla replica del relatore Rastrelli.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che il termine per l'espressione del parere era scaduto lo scorso 19 gennaio. Tuttavia, il rappresentante del Governo aveva richiesto un ulteriore termine per l'approfondimento dei temi emersi in sede di dibattito parlamentare.

Domanda quindi al relatore Rastrelli e al rappresentante del Governo se sia stata predisposta una proposta di parere o se siano ancora in corso ulteriori interlocuzioni.

Il relatore [RASTRELLI](#) (FdI) dà lettura di una proposta di parere favorevole con condizione (pubblicata in allegato).

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), nel preannunciare la presentazione di uno schema di parere alternativo della propria parte politica, osserva che dovrebbe essere concesso ai Gruppi un ragionevole lasso temporale per approfondire i contenuti della proposta di parere del relatore. Sarebbe pertanto opportuno procedere alla votazione non prima della giornata di domani.

Si associa il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP).

Sull'eventualità di non procedere al voto nella seduta odierna il relatore [RASTRELLI](#) (FdI) esprime avviso non ostativo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), nel preannunciare il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere del relatore, osserva che il Governo sembra affrontare il tema dei magistrati fuori ruolo in maniera assai limitata ed insufficiente, tradendo i propri impegni programmatici.

Il testo del parere letto dal relatore, infatti, si limita semplicemente a rinviare ulteriormente la soluzione della questione senza entrare nel merito delle problematiche.

Infine, su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di differire l'esame dell'atto del Governo in titolo alla seduta già convocata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione aveva concluso l'esame in sede redigente del disegno di legge in titolo, conferendo alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Aula sul testo approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio scorso. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, nella riunione del 21 febbraio, ha quindi deliberato la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, e di adottare per il prosieguo dell'esame il testo approvato in quella sede.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte pertanto che si procederà alla votazione degli articoli e alla votazione finale del disegno di legge.

Con distinte votazioni, previa verifica del numero legale, la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 del disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) domanda se vi siano dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge nel suo complesso.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole a nome delle rispettive parti politiche, i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), Ada [LOPREIATO](#) (M5S), [BERRINO](#) (FdI), Erika [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), Giovanna [PETRENGA](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), [VERINI](#) (PD-IDP) (auspicando, tuttavia, che l'istituzione della Commissione d'inchiesta non venga strumentalizzata a fini elettorali), [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) e [CUCCHI](#) (Misto-AVS).

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, che viene approvato.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che aveva avuto inizio la discussione generale e che erano già intervenuti i senatori Rastrelli e Stefani. Domanda quindi se vi siano ulteriori interventi nella predetta fase procedurale.

I senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e Ada [LOPREIATO](#) (M5S) si iscrivono quindi a parlare, domandando tuttavia di svolgere i propri interventi in una prossima seduta al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 27 febbraio il relatore Rastrelli aveva illustrato il provvedimento.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), preannunciando la richiesta di trasferimento alla sede referente ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#), apprezate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 14 febbraio la relatrice Stefani aveva illustrato i contenuti del provvedimento.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), preannunciando la richiesta di trasferimento alla sede referente ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#), apprezate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga brevemente l'iter del provvedimento, ricordando che nella seduta del 27 febbraio aveva avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti.

Interviene sull'ordine dei lavori la relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), osservando che sono ancora in corso delle interlocuzioni con il Governo sull'articolo 2. Stante quanto precede, sarebbe pertanto opportuno rinviare il voto.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra quindi gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, ponendosi criticamente sul metodo di lavoro adottato dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza. La disciplina recata dall'articolo 1 del disegno di legge è stata infatti trasposta, per il tramite di un emendamento, nel disegno di legge n.808 già approvato dal Senato, rendendo l'attuale provvedimento di natura assolutamente marginale e compromettendo la possibilità di effettuare un dibattito organico sulla tematica.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) dissente dalle osservazioni rese dal senatore Bazoli, osservando che la materia tratta dall'articolo 2 non appare assolutamente di marginale ed attiene, al contrario, ad una tematica condivisa da tutte le forze politiche.

Il [PRESIDENTE](#), apprezate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) esprime, a nome della propria parte politica, piena solidarietà alla senatrice Stefani che, secondo le ultime notizie di stampa, risulta tra le vittime, al pari di numerose personalità della politica, dello sport e dello spettacolo, di un'attività di intrusione illecita sui suoi dati personali, oggetto di indagine da parte delle autorità giudiziarie competenti.

Al senatore Zanettin si associano il [PRESIDENTE](#), a nome di tutta la Commissione, ed il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), che ribadisce la necessità di tutelare efficacemente il diritto alla riservatezza dei dati personali e dell'immagine.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia gli intervenuti per i sentimenti di solidarietà espressa.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta, già convocata per domani mercoledì 6 marzo alle ore 9,45, è anticipata alle 9,15. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi, già convocato per le 9,15, è invece posticipato alle ore 9,45 o al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 11,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

premesso che:

- il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 71 del 2022, che conferisce al Governo la delega in materia, i cui criteri e principi direttivi sono puntualmente indicati nell'articolo 5 della medesima legge;
- in ragione del meccanismo di «scorrimento del termine» - che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega - il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, viene ad essere prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024;
- l'articolo 1 ne definisce l'ambito soggettivo di applicazione;
- l'articolo 2 disciplina gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e le relative deroghe;
- l'articolo 3 disciplina la possibilità che il magistrato possa essere collocato in aspettativa;
- l'articolo 4 disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo, anche con riguardo al tempo minimo di effettivo esercizio delle funzioni e dal rientro in ruolo;
- l'articolo 5 consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza;
- l'articolo 6 prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato, salva diversa determinazione dell'organo di autogoverno;
- l'articolo 7 individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo, che l'organo di autogoverno deve adottare quando il numero di richieste ecceda quello dei posti disponibili;
- l'articolo 8 disciplina la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo;
- l'articolo 9 precisa che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, revocabile, e del deposito di idonea documentazione;
- l'articolo 10 prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione;
- l'articolo 11 disciplina i limiti di permanenza fuori ruolo per i magistrati e le relative deroghe;
- l'articolo 12 prevede i casi in cui l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una relazione illustrativa dell'attività svolta;
- l'articolo 13 fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo, nel numero di 180 unità, fissando per i magistrati amministrativi e contabili, per ciascuna categoria, il limite massimo di 25 unità; inoltre prevede che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal CSM e dagli organi costituzionali non più di 40 magistrati ordinari; infine, il comma 3 prevede una deroga ai limiti massimi previsti dai commi 1 e 2, per coloro che sono chiamati a coprire incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, nonché per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati;
- l'articolo 14 specifica che le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano per gli incarichi elettivi, anche presso gli organi di governo autonomo e di Governo, né per i casi di collocamento fuori ruolo ai sensi degli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi) della legge 17 giugno 2022, n. 7;
- l'articolo 15 detta la disciplina transitoria con riguardo agli incarichi precedenti all'entrata in vigore del decreto;
- gli articoli 16 e 17 recano disposizioni di mero coordinamento normativo, procedendo a sostituire la

Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria, al fine di fissare, alla lettera M, il numero di 180 magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, in luogo dell'attuale limite di 194;

- preso atto delle osservazioni espresse dalla 1ª Commissione in data 10 gennaio 2024,
 - rilevata l'esigenza di evitare che, per effetto della riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano subire contrazioni nella disponibilità di personale proveniente dai ruoli delle magistrature e che, in generale, quella riduzione possa comportare effetti negativi per tutte le amministrazioni e gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, che si avvalgono di personale proveniente dai ruoli delle magistrature, prima che sia stato possibile adeguare l'organizzazione interna di quelle amministrazioni e di quegli organi alla riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo,
- esprime parere favorevole con la seguente condizione:
- all'articolo 15, concernente la disciplina transitoria, sia stabilito che l'entrata in vigore dell'articolo 13, che introduce innovazioni in materia di numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo, sia differita al 31 dicembre 2025.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Balsamo, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento per le procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di un sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del dottor Antonio Balsamo.

Interviene il dottor Antonio BALSAMO, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [BERRINO](#) (FdI), Anna [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), [BAZOLI](#) (PD-IDP), [RASTRELLI](#) (FdI) e il [PRESIDENTE](#).

Risponde ai quesiti il dottor BALSAMO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Balsamo e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta sono iniziate le votazioni dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 del relatore, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 806 e che il relatore e il rappresentante del governo hanno già espresso il parere su tutte le proposte di modifica.

Sull'emendamento 1.100/22, che modifica le modalità di acquisizione, la tempistica e l'impugnabilità dei provvedimenti relativi al sequestro di dispositivi elettronici, interviene per invitare la Commissione ad esprimersi in senso favorevole, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S).

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.100/22 e 1.100/23 sono respinti.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritira il subemendamento 1.100/24.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), sottoscrivendo l'emendamento 1.100/26, lo ritira.

Posto ai voti è invece respinto il subemendamento 1.100/25.

I senatori Ada [LOPREIATO](#) (M5S) e [BAZOLI](#) (PD-IDP) intervengono per esprimere il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sulle proposte 1.100/27 e 1.100/28 - sostanzialmente identiche - che introducono ulteriori deroghe in relazione alla duplicazione dei dispositivi elettronici per particolari reati come quelli contro la pubblica Amministrazione.

Posti congiuntamente ai voti i subemendamenti 1.100/27 e 1.100/28 sono respinti.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.100/29, sul quale invita il relatore ad una riflessione ulteriore, in quanto estende le deroghe previste dal comma 10 ai reati associativi finalizzati alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione: in questi casi, infatti, è essenziale procedere alle indagini celermente.

La Commissione respinge il subemendamento 1.100/29.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritira i subemendamenti 1.100/30 e 1.100/31.

La Commissione respinge poi il subemendamento 1.100/32.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'unico subemendamento, l'1.100/33, presentato dal suo Gruppo, volto ad un completamento della disciplina prevista dall'emendamento del relatore, finalizzato ad assicurare, da un lato, una tutela allargata alle conversazioni e alla corrispondenza tra imputato e difensore, dall'altro, a rafforzare il contraddittorio davanti al giudice per le indagini preliminari.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/33 è respinto.

Facendolo proprio la senatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritira il subemendamento 1.100/34.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) intervenendo in dichiarazione di voto sul subemendamento 1.100/35 volto a interamente sostituire il comma 12 del capoverso «Art. 254-ter» dell'emendamento del relatore, sottolinea come l'annullamento della distinzione tra intercettazioni e corrispondenza, che il vice ministro Sisto, nella scorsa seduta, ha dichiarato conseguente alle indicazioni della sentenza cosiddetta «Open» della Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 27 luglio 2023) sia, in realtà, molto lontana da quella decisione che, invece, statuisce come *email* e *chat* non abbiano né il requisito dell'immediatezza della conversazione né della segretezza della captazione propri delle intercettazioni. Quindi, la scelta operata dal relatore e condivisa dal Governo, del tutto legittima, non trova pertanto nessuna copertura nella decisione adottata dalla Corte costituzionale: la norma proposta dal relatore riduce infatti fortemente le possibilità di sequestro dei dati contenuti nei dispositivi. Al riguardo fa presente che per il cosiddetto caso del dossieraggio, attualmente al vaglio della Procura di Perugia, con la disciplina che il relatore intende introdurre non si sarebbe potuto procedere al sequestro di *chat* e conversazioni, in quanto il limite edittale dei reati per i quali si procede è inferiore ai 5 anni.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (FdI), ritiene indispensabile, rispetto alle questioni avanzate dal senatore Bazoli, ribadire il proprio parere contrario sul subemendamento in quanto esso si pone in modo distonico rispetto alla norma contenuta nel suo emendamento: l'intento non è quello di limitare il sequestro ma di spostare la decisione sul giudice delle indagini preliminari piuttosto che sul pubblico ministero.

Posto ai voti, il subemendamento 1.100/35 è respinto.

Sul subemendamento 1.100/36 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) che dichiara di condividere pienamente tutte le perplessità e le obiezioni avanzata dal senatore Bazoli.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/36 è respinto.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole su subemendamento 1.100/37 volto anch'esso a sostituire il comma 12 del capoverso «Art. 254-ter» perché il testo del relatore, equiparando la corrispondenza contenuta nei dispositivi elettronici - ad esempio *email* e *chat* - alle intercettazioni estende a tali forme di comunicazione le limitazioni previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/37 è respinto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritira il subemendamento 1.100/38.

La Commissione respinge poi il subemendamento 1.100/39.

Sul subemendamento 1.100/40 il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) invita a votare a favore in quanto è diretto a semplificare i criteri sulla base dei quali il pubblico ministero procede al sequestro dei dati. La locuzione che l'emendamento del relatore intende introdurre è di difficile comprensione e può dare luogo ad una giurisprudenza non uniforme.

Con successive e separate votazioni i subemendamenti 1.100/40 e 1.100/41 sono respinti.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.100/42, invitando il relatore ad un'ulteriore riflessione con particolare riferimento alla possibilità di sopprimere il comma 14 del capoverso «Art. 254-ter», in quanto rappresenta uno degli snodi fondamentali con cui si estendono la disciplina e le limitazioni previste per le intercettazioni anche ai contenuti dei dispositivi elettronici.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.100/42 e 1.100/43.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), ritira i subemendamenti 1.100/44, 1.100/52 e 1.100/55.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti gli identici subemendamenti 1.100/45 e 1.100/46.

La Commissione approva invece il subemendamento 1.100/47.

Con separate votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 1.100/48, 1.100/49, 1.100/50, 1.100/51, 1.100/53, 1.100/54, 1.100/56, gli identici 1.100/57 e 1.100/58, 1.100/59, 1.100/60 e 1.100/61.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) interviene infine per dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.100/62 che, anche nell'intento di dar seguito in modo congruo ai nuovi compiti che il disegno di legge in esame attribuisce ai magistrati, propone di incrementarne l'organico.

Posto il subemendamento 1.100/62 è respinto

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti l'emendamento 1.100 del relatore, nel testo modificato dall'approvazione del subemendamento 1.100/47, che la Commissione approva (1.100 testo 2, pubblicato in allegato al resoconto).

IL [PRESIDENTE](#) dichiara pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti e fa presente che l'emendamento 1.100 (testo 2) sarà inviato alla 1ª Commissione permanente per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [CAMPIONE](#) (FdI) illustra i provvedimenti in titolo.

Nel dettaglio l'Atto Senato 824, già approvata dalla Camera dei deputati, interviene sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che, al comma 6, prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Aggiunge un nuovo periodo al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili ai delitti di commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento dei suddetti reati, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo.

La proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche

quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano.

Il disegno di legge n. 163, analogamente, estende le pene previste dall' articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, anche ai fatti commessi all'estero. Più nel dettaglio l'articolo unico dell'AS 163 riscrive integralmente il comma 6 dell'articolo 12. Nel confermare l'impianto sanzionatorio vigente, la disposizione ne estende l'ambito di applicazione anche alle condotte poste in essere all'estero da cittadini italiani. Si prevede inoltre - si tratta di una disposizione che non trova riscontro nella proposta approvata dalla Camera - che, nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica della surrogazione di maternità.

Il disegno di legge n. 245, analogamente alle proposte già illustrate, prevede l'applicazione delle pene attualmente previste per i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità anche "se il fatto è commesso all'estero".

Infine, il disegno di legge n. 475, sempre volto a contrastare la pratica della maternità surrogata, reca un contenuto più ampio e articolato rispetto agli altri atti in esame. In particolare, l'articolo 1 fornisce una definizione di maternità surrogata. Con maternità surrogata si intende quella pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro. All'articolo 2 sono previsti i principi e le finalità in relazione alla necessità dell'introduzione, all'articolo 600-*quinquies*.1 del codice penale, del nuovo reato di surrogazione di maternità. La disposizione prevede che il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, in conformità non solo al dettato costituzionale, ma anche alla giurisprudenza costituzionale e a una serie di convenzioni e atti di diritto internazionale ed europeo.

L'articolo 3, infine, introduce nel codice penale, all'articolo 600-*quinquies*.1, il reato di *Surrogazione di maternità* secondo cui è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità. Rispetto alla analoga fattispecie contemplata dal comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40, il nuovo reato prevede- almeno in parte - un differente ambito di applicazione: da un lato è punita anche la condotta di chi "commissiona" (e quindi i genitori committenti) e dall'altro è però esclusa la rilevanza delle condotte aventi ad oggetto la commercializzazione di gameti o di embrioni. Inoltre, rispetto al reato vigente, sono previste pene ben più elevate (reclusione da 4 a 10 anni multa da 600.000 a due milioni di euro; attualmente invece è prevista la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 a un milione di euro). Il reato di surrogazione di maternità è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata. È sanzionato infine, ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale (alterazione di stato), il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), prima di iniziare la discussione generale su un tema di estrema delicatezza, sottolinea la necessità di procedere ad audizioni di esperti in relazione ad un reato, previsto nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, che punisce una condotta, quella dell'utilizzazione della gestazione per altri, operata all'estero in Paesi dove la pratica è legale, solo sulla base della nazionalità italiana di coloro che procedono all'utilizzo di quella pratica.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) fa presente che tipologie di reato analoghe già esistono nell'ordinamento sia in relazione ai reati di pedofilia che alla commissione di crimini di guerra.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) fa a sua volta presente che ciò vale anche per il reato di mutilazione genitili femminili, sanzionato in Italia, anche se commesso all'estero.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la questione sia piuttosto complessa proprio sul piano giuridico e che il testo approvato dalla Camera dei deputati introduca un'accezione piuttosto eccentrica

all'interno del sistema giuridico. Ritiene pertanto, a sua volta, che procedere ad audizioni di esperti per avere maggiore chiarezza proprio sugli aspetti squisitamente tecnici e giuridici sia indispensabile. Peraltro, la norma comporta il forte rischio di rendere più difficile la tutela dei bimbi nati attraverso la gestazione per altri e la salvaguardia del superiore interesse dei minori che è proprio il tema che vuole affrontare il suo disegno di legge n. 871 che tuttavia non è stato congiunto a quelli in esame. I minori sono infatti il soggetto debole di cui nessuno pare interessarsi adeguatamente.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) ritiene a sua volta indispensabile procedere a delle audizioni anche per tutte le ragioni richiamate dal senatore Bazoli.

IL [PRESIDENTE](#) invita tutti i Gruppi a definire nel prossimo Ufficio di Presidenza i soggetti da audire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

IL [PRESIDENTE](#) ricorda che si erano iscritti a parlare in discussione generale alcuni senatori.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede di poter procedere, anche in questo caso, ad un breve ciclo di audizioni.

IL [PRESIDENTE](#) fa presente che la questione sarà affrontata dall'Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 599, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 990 e 1006 e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il relatore, senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra i disegni di legge in materia di disturbi del comportamento alimentare nn. 990 e 1066, rispettivamente d'iniziativa delle senatrici Ronzulli e Zambito, congiunti all'esame del disegno di legge n. 599, d'iniziativa del senatore Balboni, già illustrato nella seduta della Commissione giustizia del 23 gennaio scorso ai fini dell'espressione del parere.

La 10ª Commissione, che esamina i provvedimenti in sede redigente, il 28 febbraio ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 990. Il disegno di legge 990 si compone di 8 articoli. L'articolo 1 qualifica l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare come malattie sociali; l'articolo 3, commi 1 e 2, riguarda la predisposizione di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione. Il successivo articolo 4 reca disposizioni in materia di diagnosi precoce e prevenzione; l'articolo 6 prevede l'inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei LEA, mentre l'articolo 7 dispone che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie oggetto del provvedimento. L'articolo 8 dispone il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Di specifica competenza della Commissione giustizia è l'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis, che prevede il reato di "Istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia" (si ricorda che anche il disegno di legge n. 599 introduceva un reato

analogo, mentre la proposta 1066 non prevede l'introduzione di reati).

Il primo comma del nuovo articolo 580-*bis* prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette tale reato chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, anche solo potenzialmente idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, e ne agevola l'esecuzione. È prevista la pena della reclusione fino a un anno, nonché la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

Il secondo comma prevede un'aggravante - con pena della reclusione fino a due anni e sanzione amministrativa da euro 20.000 a 100.000 euro - nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di una «persona in condizioni di minorata difesa, ovvero di una persona minore di età o di una persona priva della capacità di intendere e volere».

Il terzo comma prevede la commutazione della sanzione penale nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti per la presa in carico del soggetto, laddove l'autore del reato «si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo alimentare».

Rispetto all'introduzione della nuova figura di reato, segnala alcune osservazioni: con riferimento alla nuova figura di reato, segnala l'opportunità di un approfondimento circa il grado di determinatezza della nuova fattispecie incriminatrice in quanto l'espressione "restrizione alimentare prolungata" potrebbe in ipotesi riferirsi a un digiuno religioso o a pratiche sportive.

Con riferimento poi alla previsione, per la fattispecie base e per quella aggravata, del ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa, appare opportuno un approfondimento in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'articolo 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionatorio, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale. In relazione poi al secondo comma del nuovo articolo 580-*bis* segnala l'opportunità di fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale, ai sensi del quale aggrava il reato «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa», quando tali circostanze non sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali del reato stesso. Il concetto di minorata difesa, infatti, non ha una autonomia definitoria propria, ma ha il suo fondamento direttamente nell'aggravante comune di cui al citato n. 5 del primo comma dell'articolo 61 del codice penale.

In relazione al terzo comma del nuovo articolo 580-*bis* desta perplessità la previsione di una commutazione tra la sanzione penale e il ricorso a trattamenti terapeutici: va valutata pertanto l'opportunità di adottare la previsione di una sospensione della pena detentiva - sul modello della disciplina prevista dell'articolo 90 del testo unico stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) - in caso di sottoposizione per l'autore del reato a specifico trattamento diagnostico terapeutico. Segnala in ogni caso la necessità di specificare modi e limiti del trattamento terapeutico in cui si sostanzia la presa in carico del soggetto, in applicazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

Risultano infine di interesse per la Commissione anche i commi 3 e 4 dell'articolo 3 - in materia di definizione dei criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti *internet* che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie alimentari - nonché l'articolo 5 che, per le agenzie pubblicitarie e di moda che si avvalgono di modelle in assenza di certificato medico e con un indice di massa corporea inferiore a 18 BMI, prevede la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.

Il [PRESIDENTE](#), data la necessità di approfondire tutte le criticità richiamate dal relatore, rinvia l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice, senatrice [CAMPIONE](#) (*Fdl*), illustra il disegno di legge n. 987, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione Giustizia è chiamata a rendere un parere.

Il provvedimento ha la finalità di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con San Marino al settore - disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 772 del 1973 - dell'impegno delle Parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli; di competenza della Commissione Giustizia è l'articolo 3, che riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo: ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni mancano o non dispongono diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel decreto legislativo n. 38 del 2016. Inoltre, il comma 2 individua nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'autorità giudiziaria competente a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo. Il comma 3 stabilisce che nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo (sulla procedura per la trasmissione diretta della decisione, scritta e tracciabile, possibilmente per posta elettronica o copia autenticata o in originale) l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Ricorda che con il decreto legislativo n. 38 del 2016, l'Italia ha conformato il proprio ordinamento alle decisioni quadro n. 909 e 947 del Consiglio di Europa, che estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. Il decreto citato disciplina pertanto anche la possibilità, in caso di condanna emessa dall'Italia, di eseguire le misure alternative alla detenzione anche in uno Stato aderente all'Unione Europea: ai sensi del decreto legislativo n. 38 del 2016, quindi, la trasmissione all'estero è disposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. A sua volta, il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività.

L'Accordo di cooperazione oggetto del disegno di legge si compone di ventisei articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'accordo nel reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi o prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle parti, nei limiti in cui tali disposizioni non siano incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative ai profili giuridici, mentre l'articolo 3 individua le finalità dell'accordo nella riabilitazione e nel recupero dei soggetti interessati, nella riduzione dei rischi di recidiva e nella protezione delle vittime e della collettività.

Gli articoli 4 e 5 specificano le Autorità centrali competenti per l'accordo e l'ambito di applicazione, con l'elenco delle misure a cui si estende la disciplina per i due Stati. Gli articoli dal 6 al 9 riguardano l'iter procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento ed

esecuzione. L'articolo 10, relativo all'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione e sospensione condizionale, attribuisce alle autorità giudiziarie dei due Paesi rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione al fine di favorire quanto più possibile il trasferimento del condannato nell'altro Paese: si dispone infatti che se la natura e/o la durata delle sanzioni sostitutive, alternative o di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se lo sono i relativi obblighi o prescrizioni, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può adattare la natura (che non può essere più severa), la durata (che non può eccedere quella massima prevista dall'ordinamento) e obblighi o prescrizioni alle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti.

L'articolo 11 riguarda la doppia incriminazione e riporta l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui questa abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a una delle tipologie di reato in questione o che comunque questo non sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione.

L'articolo 12 disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni, dettagliandone i casi previsti. È tuttavia previsto che, in alcuni casi, l'autorità giudiziaria, prima di procedere al rifiuto, possa richiedere alla Parte di emissione ulteriori informazioni e chiarimenti ai fini del riconoscimento della decisione.

Ai sensi dell'articolo 13, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte richiedente decide riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione e la comunica immediatamente all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, con modalità tracciabili che permettano allo Stato di emissione di accertarne la veridicità e genuinità, prediligendo la trasmissione on line, via e-mail, del contenuto della decisione che può essere anche comunicata attraverso le Autorità centrali di cui all'articolo 4.

L'articolo 14, sulla legislazione applicabile, afferma che l'esecuzione della decisione avviene attraverso le modalità previste appunto dalla legislazione della Parte di esecuzione che, secondo gli articoli 3 e 5, si occupa anche di vigilare sul rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti anche riguardo all'obbligo di risarcire i danni cagionati a seguito del reato, richiedendo la prova dell'adempimento. Una volta avvenuto il riconoscimento e determinate le modalità per l'applicazione della decisione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è competente, secondo il diritto nazionale, per gli ulteriori effetti connessi all'adozione delle misure oggetto dell'Accordo, comprese le modifiche relative agli obblighi e prescrizioni correlati alle misure adottate e anche le revoche delle stesse con eventuale ripristino delle sanzioni restrittive e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria della Parte di emissione.

L'articolo 15 dispone in merito alla competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile. L'articolo 16 riguarda gli obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni e l'articolo 17 reca disposizioni sulle informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi. L'articolo 18 tratta delle cause di estinzione del reato, cioè amnistia, grazia, revisione della condanna. L'articolo 19 riguarda la cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, circostanza che determina la decadenza degli obblighi di sorveglianza correlati alle predette misure e il trasferimento di competenza in merito alle stesse in capo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. L'articolo 20, invece, concerne le comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti, che possono avvenire appunto tramite le autorità giudiziarie o tramite le autorità centrali degli Stati, di cui all'articolo 4. L'articolo 21 si occupa del criterio di ripartizione delle spese derivanti dall'Accordo, stabilendo che le stesse sono a

carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione. L'articolo 22 riguarda il trattamento dei dati personali, dettando le regole affinché venga assicurata la più ampia tutela per la protezione dei medesimi in quanto soggetti a circolazione e trasferimento da un sistema ad un altro.

L'articolo 23 riguarda le relazioni con altri accordi e la compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea. Esso stabilisce, in particolare, che l'Accordo sostituisce le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, salvo che le stesse consentano una maggiore semplificazione e più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate. L'articolo 24 disciplina la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle norme dell'Accordo, da risolvere tramite consultazioni dirette tra le Parti. Gli articoli 25 e 26 contengono, rispettivamente, alcune disposizioni transitorie, e le clausole sull'entrata in vigore e l'eventuale recesso.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria odierna, non avrà luogo, ed è nuovamente convocato domani al termine della seduta plenaria delle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [806](#)

Art. 1

1.100 (testo 2) (come risultante dall'approvazione del subemendamento 1.100/47)

Il Relatore

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute) -

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.
2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee

- ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
 4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
 5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
 6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.
 7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.
 8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.
 9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
 10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la

- conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.
 13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.
 14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.
 15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.
 16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.
 17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.
 18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.
 19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.»;

Art. 2

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-bis, dopo le parole «o 454» inserire le seguenti: «, nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-ter, diversi dai dati, informazioni e programmi

sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter»;

b) all'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-bis, e può formulare osservazioni e riserve.»;

c) all'articolo 247, comma 1-bis, dopo le parole «ritenere che» è inserita la seguente: «determinati» e le parole «ancorché protetto» sono sostituite dalle seguenti: «in un dispositivo o in una memoria digitale ancorché protetti»;

d) dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

«250-bis

Perquisizioni di sistemi informatici o telematici

1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.»;

e) all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione. 1-ter. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

f) all'articolo 254, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-ter.»

g) all'articolo 254-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12. 1-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-ter in quanto compatibili.»;

h) all'articolo 259, comma 2, dopo le parole «custodia riguarda» sono inserite le seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero»;

i) all'articolo 293, comma 3, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Il difensore ha, altresì, diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter.»;

l) all'articolo 352, comma 1-bis, le parole «sistemi informatici o telematici» sono sostituite dalle seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, o memorie digitali», dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.» e, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione

di cui al comma 1-*bis* sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13.»;

m) all'articolo 354, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In relazione ai dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-*ter*, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici.» e dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

n) all'articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-*ter*, e 354, comma 2-*bis*, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.»;

o) all'articolo 415-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: «2-*ter*. L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, informazioni e programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, secondo e terzo periodo.»;

p) all'articolo 431, al comma 1, lettera *h*) dopo le parole «al reato» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 13,» e dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-*ter*, comma 12, e 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.»;

q) all'articolo 454, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-*bis*, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.»;

r) all'articolo 461, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.».

Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 82-bis.

Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro

1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice di procedura penale sono racchiusi in apposite custodie numerate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.
3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.
4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti. Art. 82-ter.

Conservazione del duplicato informatico

1. Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, avvenga con le modalità previste dall'articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente.».

Art. 4

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva alla sua entrata in vigore.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 134 (ant.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 13 MARZO 2024
134ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(901) Erika STEFANI. - *Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali*

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta, da parte del prescritto numero di componenti della Commissione, è stata presentata la richiesta di remissione in sede referente del disegno di legge ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone pertanto, se non vi sono osservazioni, di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - *Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che nella giornata odierna non si procederà alla discussione generale, fa presente la necessità di chiudere questa fase avvertendo che nelle sedute della prossima settimana saranno fissati i termini per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. - *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*

(599) BALBONI e altri. - *Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare*

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare*

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi nel merito delle obiezioni avanzate dal relatore nella seduta di ieri sulla proposta di introdurre il nuovo reato di istigazione al ricorso di pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia. Invita pertanto i commissari ad approfondire la possibilità di segnalare alla Commissione del merito la necessità di definire e determinare con maggiore

precisione la fattispecie di reato.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) concorda con le osservazioni del Presidente, precisando che pur essendo a favore degli interventi per prevenire e contrastare i disturbi alimentari, ritiene tuttavia che la Commissione giustizia debba insistere affinché siano rispettati i principi di legalità e tassatività delle fattispecie penali, anche al fine di scongiurare problemi di costituzionalità della norma.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) concorda sulla necessità di una maggiore definizione della fattispecie penale. Ritiene peraltro che sarebbe stata opportuna un'assegnazione congiunta del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), in conformità al dibattito già svolto in Ufficio di Presidenza, assicura che farà presente le determinazioni della Commissione circa l'opportunità che tutti i provvedimenti che inseriscono nuovi reati siano assegnati in sede congiunta alla Commissione giustizia e invita, in relazione ai disegni di legge in esame, il relatore a predisporre uno schema di parere da approvare la prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(466) BALBONI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(81) VERINI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) MIRABELLI e altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(573) MARTELLA e altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) Ada LOPREIATO. - *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), considerato del fatto che non si sono ancora concluse le audizioni programmate dalla Commissione sui provvedimenti in titolo e data la delicatezza dei temi affrontati, propone di posticipare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, che scade nella giornata odierna, a venerdì 5 aprile alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 136 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

136ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ([n. 137](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il provvedimento in titolo.

Le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame - che si applicano, salvo alcune eccezioni, ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 - non apportano modifiche di sostanza all'assetto delineato dal citato decreto legislativo n. 149 del 2022, ma si limitano ad intervenire in maniera puntuale al fine di sciogliere alcuni dubbi interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della predetta riforma.

L'intervento - occorre rammentare - si colloca nel contesto degli impegni assunti con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), mirando a semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo civile. Tra le principali modifiche introdotte si annoverano, in particolare: l'ulteriore adeguamento delle disposizioni del codice di rito al processo telematico; la semplificazione delle notificazioni tramite posta elettronica certificata; la revisione delle disposizioni in materia di verifiche preliminari, al fine di chiarire gli adempimenti a carico del giudice; disposizioni volte ad estendere il campo di applicazione del rito di cognizione semplificato e la razionalizzazione del meccanismo di recupero dei crediti tramite decreto ingiuntivo.

Passando al merito l'articolo 1, comma 1, con finalità di coordinamento normativo, dispone l'abrogazione del titolo IX-*bis* del libro primo del codice civile in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari. Tale intervento infatti, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, è volto a sanare un difetto di coordinamento, giacché il decreto legislativo n. 149 del 2022 aveva inserito nel codice di procedura civile, segnatamente agli articoli 473-*bis*.69 e 473-*bis*.70, le medesime disposizioni ora oggetto di abrogazione. Il successivo comma 2, invece, interviene sull'articolo 2690, primo comma, numero 6-*bis*, secondo periodo, del codice civile, concernente gli effetti rispetto ai terzi della trascrizione della sentenza che accoglie le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Rispetto alla previsione attuale, ai sensi della quale la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda di

revocazione prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda, la modifica prevede, invece, che la medesima trascrizione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

L'articolo 2 modifica l'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, al fine di introdurre un richiamo puntuale e non generico a tali procedimenti.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, si tratta di una modifica innovatrice solo sul piano della tecnica redazionale. In particolare, la formulazione proposta dall'articolo richiama puntualmente, nel secondo comma dell'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile, relativo alla ripartizione di competenza tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, l'articolo 473-bis.38 del codice di procedura civile, relativo all'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e alla soluzione delle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale, e l'articolo 473-bis.39 del codice di procedura civile, concernente i provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni.

L'articolo 3 reca una pluralità di modifiche al codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti, allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento.

In via generale, numerose disposizioni dello schema sono volte ad adeguare la formulazione del codice di rito al processo telematico, espungendo i riferimenti al deposito in cancelleria di atti, alla nota di iscrizione a ruolo e alla stesura di provvedimenti in calce agli atti nonché le previsioni relative all'obbligo del difensore di indicare il numero di *fax* negli atti e adeguando altresì al processo telematico le disposizioni sulla pubblicazione e comunicazione della sentenza e sulle comunicazioni di cancelleria, con l'eliminazione del "biglietto di cancelleria" e la previsione dell'uso della PEC. Inoltre, numerose disposizioni introducono la facoltà delle parti di indicare, in luogo della residenza o dell'elezione di domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi o di eleggere un domicilio digitale speciale.

Altre disposizioni sono volte invece a introdurre modifiche di coordinamento conseguenti alla cosiddetta "riforma Cartabia" di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022 alla legge 31/2019, che ha trasferito dal codice del consumo al codice di procedura civile la disciplina dell'azione di classe e alle modifiche dell'articolo 171-bis introdotte dal comma 2, lettera h) dell'articolo in commento.

Rinviano al dossier predisposto dal servizio studi (corredato peraltro di un testo a fronte) per una più analitica disamina delle singole disposizioni, in questa sede è utile ricordare che il comma 1 reca modifiche al libro I (Disposizioni generali), al fine, in particolare, di: anticipare il momento entro il quale il giudice può rilevare d'ufficio la propria incompetenza modificando a tal fine l'articolo 38 del codice di procedura civile, nel senso di prevedere che l'incompetenza sia rilevata d'ufficio non più entro la prima udienza bensì con il decreto adottato all'esito delle verifiche preliminari *ex* articolo 171-bis (introdotto dal decreto legislativo 149/2022); prevedere espressamente, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori; intervenire sugli articoli 127-ter e 128 in materia di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza - al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, di risolvere talune questioni sorte circa la compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, prevedono la comparizione delle parti; intervenire sulla disciplina della notificazione mediante PEC eseguita dall'ufficiale giudiziario *ex* articolo 149-bis, al fine di semplificare gli adempimenti, omogeneizzare la disciplina con quella della notificazione effettuata con le modalità tradizionali e disciplinare il caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, distinguendo le ipotesi in cui ciò avvenga per causa non imputabile al destinatario o a lui imputabile.

Il comma 2 reca modifiche al libro II, titolo I (Procedimento davanti al tribunale), al fine, in particolare, di: prevedere, attraverso una modifica dell'articolo 163, l'indicazione nell'atto di citazione dell'indirizzo PEC del convenuto risultante da pubblici elenchi; introdurre una modifica meramente

lessicale all'articolo 163-*bis*, al fine di chiarire in modo inequivoco che i termini per il deposito delle memorie integrative nel caso di anticipazione dell'udienza di comparizione su richiesta del convenuto si computano a ritroso rispetto all'udienza; semplificare e adeguare al processo telematico gli adempimenti per la costituzione dell'attore e l'iscrizione a ruolo (articoli 165 e 168), eliminando la nota di iscrizione a ruolo e disciplinando la modalità di formazione e il contenuto del fascicolo elettronico; adeguare al processo telematico le disposizioni, di cui agli articoli 169 e 170, relative al ritiro dei fascicoli di parte, alle comunicazioni e notificazioni alle parti e allo scambio di comparse e memorie; riformulare l'articolo 171-*bis* al fine "di dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi giudiziaria"; introdurre una modifica lessicale all'articolo 183, quarto comma, volta a chiarire in modo inequivoco che il calendario delle udienze, successive a quella di comparizione, predisposto dal giudice deve comprendere anche l'udienza di rimessione in decisione; prevedere che l'ordinanza di accoglimento della domanda che appare manifestamente fondata, di cui all'articolo 183-*ter*, costituisca anche titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale; adeguare al processo telematico le disposizioni relative alla dichiarazione di nomina del consulente tecnico di parte (articolo 201), alla citazione dei testimoni (articolo 250) e sulla testimonianza scritta (articolo 257-*bis*); prevedere, attraverso una modifica all'articolo 271, che l'autorizzazione alla chiamata di un terzo da parte del terzo chiamato sia anticipata alla fase delle verifiche preliminari; introdurre alcune modifiche al rito semplificato, al fine di chiarire dubbi interpretativi, di incentivare il ricorso a tale rito e di snellire la procedura.

Il comma 3 reca modifiche al libro II, titolo II (Procedimento davanti al giudice di pace), volte, in particolare, a: modificare l'articolo 318 al fine di ampliare il contenuto del decreto di fissazione della prima udienza, prevedendo, in particolare, che esso rechi gli avvisi relativi alle scadenze per violazione del termine di costituzione in giudizio, alla necessità della difesa tecnica mediante avvocato e alla possibilità di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; modificare l'articolo 319 al fine di chiarire possibili dubbi interpretativi relativi alle modalità di introduzione del giudizio - chiarendo che la causa si iscrive a ruolo depositando il ricorso o il verbale contenente la domanda orale - e di adeguare la norma al processo telematico; modificare l'articolo 319 al fine di chiarire possibili dubbi interpretativi circa il termine di deposito della sentenza non letta in udienza, fissandolo in 15 giorni dalla discussione.

Il comma 4 reca modifiche al libro II, titolo III (Impugnazioni), al fine di: adeguare al processo telematico l'articolo 330 relativo al luogo di notificazione dell'impugnazione, disciplinando la notificazione mediante PEC o al domicilio digitale speciale; introdurre modifiche all'articolo 342 sulla forma dell'atto di appello al fine di chiarire dubbi interpretativi e, in particolare, di precisare che il rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità e specificità non costituisce di per sé requisito di ammissibilità e che ciascun motivo di appello deve essere relativo a uno specifico capo della sentenza impugnata; precisare i poteri del giudice istruttore e del collegio, chiarendo in particolare, che sono di competenza del giudice istruttore, se nominato: i provvedimenti conseguenti alla mancata comparizione dell'appellante; la dichiarazione di estinzione del processo nel caso di mancata comparizione delle parti all'udienza successiva alla prima; la sospensione del processo per querela di falso. Vengono, inoltre, precisate le competenze del giudice istruttore e del collegio in materia di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e viene chiarito espressamente che non solo l'istruttore, ma anche il collegio possa, in luogo della discussione orale, assegnare alle parti i termini *ex* articolo 352 per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica; chiarire taluni dubbi interpretativi circa il termine di presentazione del controricorso avverso il ricorso incidentale nel giudizio in cassazione, precisando che tale termine è di 40 giorni dal deposito del ricorso incidentale.

Il comma 5 reca modifiche al libro II, titolo IV, in materia di rito del lavoro, volte ad adeguare al processo telematico le disposizioni sul contenuto e sul deposito del ricorso introduttivo e sulla costituzione del convenuto, ad allineare la disciplina del contenuto dell'atto di appello a quella prevista per il rito ordinario, nonché a eliminare il riferimento al deposito di atti in cancelleria.

Il comma 6 reca modifiche al libro II, titolo IV-*bis* (Procedimento in materia di persone, minorenni e

famiglie), volte in particolare a: precisare l'ambito di applicazione del nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, di cui all'articolo 473-bis, ricomprendendovi, da un lato, le domande di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei doveri familiari e sottraendovi, dall'altro, i procedimenti di scioglimento della comunione legale; dettare disposizioni in materia di mutamento del rito; consentire l'abbreviamento dei termini previsti dall'articolo 473-bis.17 per il deposito delle memorie integrative, stabilendo che possono essere ridotti fino alla metà se il giudice rilevi la sussistenza di ragioni di urgenza; chiarire che l'udienza per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti indifferibili adottati ai sensi dell'articolo 473-bis.15 si tenga di fronte al medesimo giudice che ha adottato tali provvedimenti; specificare che l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili ex articolo 473-bis.15 siano reclamabili solo congiuntamente ai provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal giudice in corso di causa ex articolo 473-bis.22 con ricorso alla corte d'appello; stabilire che la decadenza dalla possibilità di proporre domande da parte del convenuto in sede di costituzione in giudizio, ai sensi all'articolo 473-bis.16, sia circoscritta alle domande che riguardino diritti disponibili; chiarire che anche il ricorso contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori, previsti dal secondo comma dell'articolo 473-bis.22, si propone davanti alla corte d'appello; precisare che anche il ricorso avverso i provvedimenti indifferibili ex articolo 473-bis.15 e quelli temporanei ed urgenti ex articolo 473-bis.22 emessi in fase di appello si propone con la stessa procedura stabilita dall'articolo 473-bis.24 di fronte alla medesima corte d'appello che li ha adottati, che decide in diversa composizione; qualora ciò non fosse possibile per l'oggettiva impossibilità di formare un altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, presso la stessa corte d'appello, la decisione spetta alla corte d'appello più vicina, alla quale vengono immediatamente inviati gli atti; specificare che, ove vi sia un giudizio pendente che abbia ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'attuazione dei provvedimenti ad essa relativi spetti al giudice presso il quale è in corso il giudizio; prevedere che sulle domande di separazione personale dei coniugi ovvero di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, presentate in mancanza di figli minori, che il tribunale competente possa essere individuato, in alternativa a quello del luogo di residenza (come già previsto dall'articolo 473-bis.47), in quello del luogo di domicilio del convenuto, ovvero in quello del luogo di domicilio dell'attore, se il convenuto è irreperibile o residente all'estero; limitare i poteri del pubblico ministero in ordine all'impugnazione delle sentenze di divorzio alle disposizioni riguardanti gli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci; correggere alcuni errori materiali; abrogare la sezione VI del capo III, relativa all'istituto del patrimonio familiare, soppresso dalla legge n. 151 del 1975 (riforma del diritto di famiglia); trasporre nel codice di procedura civile, per ragioni sistematiche, talune disposizioni sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui alla legge 4 aprile 2001, n. 154, che non vi erano state trasferite dal decreto legislativo n. 149/2022.

Il comma 7 reca modifiche al libro III (Processo di esecuzione), dirette, in particolare a: adeguare al processo telematico le disposizioni in materia di forma, notificazione e presentazione del titolo esecutivo, di cui agli articoli 475, 479 e 488, le disposizioni sulla forma del precetto di cui all'articolo 480, le disposizioni di cui all'articolo 489 sulle notificazioni e comunicazioni ai creditori, nonché le disposizioni sulla forma del pignoramento di cui all'articolo 492; introdurre ulteriori modifiche di coordinamento e di adeguamento al processo telematico; modificare l'articolo 543 al fine di chiarire un possibile dubbio interpretativo in materia di liberazione del terzo, precisando che il debitore è liberato nel caso di mancata notifica dell'avvenuta iscrizione a ruolo non solo quando il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, ma anche quando sia eseguito nei confronti di un solo soggetto; introdurre all'articolo 587 una disposizione volta a contrastare il ricorso alle aste giudiziarie quale strumento per il riciclaggio dei proventi di attività criminali, prevedendo la decadenza dell'aggiudicatario non soltanto nel caso di mancato versamento del prezzo nel termine stabilito, ma anche nel caso in cui nello stesso termine non sia resa la cosiddetta "dichiarazione antiriciclaggio"; ridurre della metà i termini nel giudizio di opposizione all'esecuzione (articolo 616) e all'atto esecutivo

(articolo 618) introdotto con il rito ordinario di cognizione non soltanto, come già previsto, per comparire, ma anche per la costituzione dell'attore e del convenuto, per i provvedimenti adottati dal giudice in sede di verifiche preliminari e per le memorie integrative.

Il comma 8 reca modifiche al libro IV (Procedimenti speciali), intervenendo in particolare sul procedimento di ingiunzione, sul procedimento di sfratto, sui procedimenti cautelari e successori, nonché in materia di azione di classe.

L'articolo 4 reca una serie di modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Il comma 1 modifica l'articolo 3 delle disposizioni transitorie e finali del codice di procedura civile, relativo alle modalità con cui il pubblico ministero interviene nel processo civile, al fine di adeguarne le disposizioni alla digitalizzazione del processo civile attuato con la riforma.

Il comma 2 apporta modifiche al Titolo II delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, con particolare riguardo - fra le altre - alla disciplina dell'elenco dei mediatori familiari e dell'albo dei consulenti tecnici.

Il comma 3 interviene sul titolo III delle disposizioni di attuazione, relativo al processo di cognizione. Più in particolare la lettera a) modifica l'articolo 56, contenente disposizioni sulla designazione del giudice per ciascuna causa da parte del capo dell'ufficio del giudice di pace: prevedendo il deposito telematico dell'atto introduttivo (in luogo dell'attuale deposito in cancelleria) e sopprimendo la disciplina prevista nel caso in cui il giudice designato non tenga udienza nella data indicata dall'attore in atto di citazione.

Con la lettera b) si integra l'articolo 58 per prevedere che le comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento davanti al giudice di pace possono essere fatte presso la cancelleria solo quando la parte non abbia dichiarato la propria residenza o eletto domicilio e nemmeno abbia indicato un indirizzo PEC. Quando il destinatario della notifica sia un soggetto tenuto a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o che ha eletto un domicilio digitale, le notifiche dovranno comunque essere effettuate all'indirizzo PEC. La lettera c) modifica l'articolo 70, secondo comma, che disciplina l'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, eliminando la previsione per la quale il decreto con cui il presidente fissa l'udienza di prima comparizione è scritto in calce al ricorso.

La lettera d) abroga l'articolo 70-ter (Notificazione della comparsa di risposta), il quale consentiva alle parti di optare per la celebrazione del processo nelle forme del cosiddetto "rito societario" contenute nel decreto legislativo n. 5 del 2003, ormai da tempo abrogato.

La lettera e) sostituisce integralmente l'articolo 71, relativo alla nota di iscrizione a ruolo della causa, in conseguenza della soppressione di tale atto, ormai superfluo in ragione della completa digitalizzazione del processo civile. Sono poi previste ulteriori modifiche finalizzate ad adattare le disposizioni di attuazione alla completa digitalizzazione del processo: il comma 4 contiene disposizioni di modifica del titolo IV delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, relativo al processo di esecuzione, volte ad adattare la disciplina alle modifiche in materia di processo telematico; il comma 5 contiene infine modifiche al titolo V-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura civile proprio in tema di «giustizia digitale».

L'articolo 5 reca una modifica di coordinamento normativo all'articolo 387-bis del codice penale, in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Più nel dettaglio il comma unico dell'articolo 5 interviene sul comma 2 dell'articolo 387-bis del codice penale sostituendo il non più attuale riferimento all'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, con quello al primo comma dell'articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile. Il contenuto dell'articolo 342-ter del codice civile (del quale peraltro il presente schema di decreto al comma 1 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione) è stato inserito dal decreto legislativo n. 149 del 2022, nel nuovo articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile.

L'articolo 6 reca una serie di modifiche a leggi speciali.

Più nel dettaglio, il comma 1 prevede l'abrogazione: dell'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934,

n. 37 (norme di attuazione dell'ordinamento forense), che impone all'avvocato che svolga attività difensiva in foro diverso da quello di appartenenza di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita (lettera a); dell'articolo 5, comma 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, che attribuisce al pubblico ministero il potere di impugnare le sentenze, limitatamente agli interessi patrimoniali di minori e incapaci.

Il comma 2 apporta una serie di modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di affidamento familiare del minore. In particolare la disposizione: modifica il comma 7 dell'articolo 4 della legge al fine di chiarire l'individuazione del giudice competente a verificare l'andamento del programma di assistenza relativo ai minori inseriti in una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza; apporta correzioni all'articolo 5-bis della legge, volto a regolare le ipotesi di affido del minore al servizio sociale e introdotto proprio con il decreto legislativo n. 149 del 2022. Tra le modifiche si segnala l'inserimento dell'eventuale collocatario (accanto ai genitori, al minore stesso, al curatore e al curatore speciale) tra le figure chiamate a dare indicazioni al servizio sociale in vista delle determinazioni da questo adottate.

Il comma 3 concerne le modifiche apportate alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, che disciplina le notificazioni eseguite direttamente dall'avvocato; mentre il comma 4 interviene sulla legge 4 aprile 2001, n. 154, recante "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari". Si tratta di modifiche che sono conseguenza dell'inserimento all'interno del codice di rito delle disposizioni finora inserite nella legge speciale.

Il comma 5 reca una serie di modifiche al testo unico delle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002). Il comma 6 modifica il comma 3 dell'articolo 126 del codice delle assicurazioni (decreto legislativo n. 209 del 2005) in relazione alle azioni dirette di risarcimento dei danni dalla circolazione di veicoli a motore e natanti introdotte nei confronti dell'Ufficio centrale italiano, al fine di coordinare la disposizione con le modifiche agli articoli 163-bis e 318 del codice di procedura civile introdotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022.

Il comma 7 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (semplificazione dei riti civili), relativo ai procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo che questi siano regolati non più dal rito ordinario di cognizione bensì dal rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie di cui agli articoli 473-bis e seguenti del codice di procedura civile, introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022. Il comma 8 interviene sul decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nella sua parte relativa alla «Giustizia digitale». Il comma 9 reca infine alcune modifiche (anche di correzione di errori materiali) al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. L'articolo 7 reca disposizioni transitorie, prevedendo in linea generale, che le disposizioni dello schema di decreto in esame trovino applicazione con riguardo ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

L'articolo 8 reca una clausola d'invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo altresì che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In considerazione della complessità dell'atto e della scadenza del termine per l'espressione del parere riterrebbe utile, ove la Commissione concordi, lo svolgimento di qualche audizione per chiarire la parte applicativa di alcune delle modifiche introdotte, con particolare riguardo al diritto di famiglia. A nome dei rispettivi Gruppi si associano alla richiesta di svolgere audizioni i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), Susanna Donatella [CAMPIONE](#) (FdI), Ada [LOPREIATO](#) (M5S) e [BAZOLI](#) (PD-IDP). Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la questione sarà posta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza per organizzare le audizioni medesime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(985) Deputato PITTALIS e altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, rammentando che l'istituto della prescrizione, è stato oggetto nell'ultimo ventennio di una serie di incisive modifiche normative: la legge n. 251 del 2005 (cosiddetta legge *ex Cirielli*), la legge n. 103 del 2017 (cosiddetta legge Orlando), la legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge Bonafede), da ultimo, la legge n. 134 del 2021 (cosiddetta legge Cartabia).

L'intervento riformatore in esame si basa su alcuni capisaldi fondamentali, così sinteticamente riassumibili: il ritorno alla prescrizione sostanziale, causa di estinzione del reato, come delineata dal codice del 1930; l'abbandono dell'improcedibilità, cioè della prescrizione processuale che non è causa estintiva del reato, ma dell'azione penale, introdotta dalla legge Cartabia nel 2021, con l'articolo 344-*bis*; l'abrogazione dell'articolo 161-*bis* del codice penale introdotto con la riforma Bonafede, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della sentenza di primo grado e infine l'introduzione nel codice penale dell'articolo 159-*bis* che regola una nuova ipotesi di sospensione condizionata dopo la sentenza di condanna di primo grado.

L'articolo 1 del disegno di legge reca delle modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

In particolare, la lettera a), introducendo nel codice penale l'articolo 159-*bis*, prevede una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione (che si aggiunge a quelle già attualmente previste dall'articolo 159 del codice penale).

Il nuovo articolo 159-*bis* (primo comma) prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso: in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni; in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno. Tali termini di sospensione corrispondono - è opportuno rilevare - a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla legge 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto) per i rispettivi gradi di giudizio. I termini di sospensione decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 del codice di procedura penale (secondo comma). Prevede, inoltre, che se durante i citati termini di sospensione (rispettivamente di 2 anni e di 1 anno) sopravviene una delle cause di sospensione previste dall'articolo 159 del codice penale essi sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa (terzo comma).

Il nuovo articolo 159-*bis* prevede inoltre due ipotesi in cui i periodi di sospensione del corso della prescrizione, previsti dal primo comma, possono essere ricomputati successivamente ai fini del calcolo del termine di prescrizione: nel caso in cui la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione intervengono dopo la scadenza del rispettivo termine previsto di sospensione (quarto comma) ed inoltre quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo (quinto comma): l'imputato è prosciolto; la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità; nel caso di dichiarazione di nullità della decisione con conseguente restituzione degli atti al giudice. Infine, si specifica che le disposizioni di cui all'articolo 159-*bis* si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello (sesto comma).

La lettera b), modificando il primo comma dell'articolo 160 del codice penale, aggiunge alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza e il decreto di condanna. Ricorda, al riguardo, che prima, che la legge n. 3 del 2019 lo abrogasse, il primo comma dell'articolo 160 del codice penale prevedeva, allo stesso modo, che il corso della prescrizione fosse interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

La medesima legge n. 3 del 2019, sostituendo il secondo comma dell'articolo 159 del codice penale, prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna. Successivamente, la legge 134 del 2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l'articolo 161-*bis*.

La lettera c), modificando il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può superare la metà del tempo ordinario.

Ai reati contro la pubblica amministrazione, alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e ai casi di recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'articolo 99, comma 2 del codice penale la novella aggiunge i reati di: lesioni personali e (articolo 582 del codice penale) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* del codice penale), nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 585, limitatamente ai casi di cui dell'articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, del codice penale. e gli atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale).

La lettera d) abroga l'articolo 161-*bis* del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. L'articolo 161-*bis* del codice penale, introdotto dalla legge n. 134/2021, prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, la medesima norma prevede che il corso della prescrizione riprenda nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore. Ricorda che la legge n. 3 del 2019 prevedeva la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.

L'articolo 2 del disegno di legge abroga l'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione; mentre l'articolo 3 apporta le necessarie modifiche di coordinamento al codice di procedura penale, conseguenti all'abrogazione del suddetto articolo.

L'articolo 4 modifica l'articolo 165-*ter* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, al fine di sostituire il monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione di cui all'abrogando articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, con il monitoraggio dei termini previsti dal nuovo articolo 159-*bis* del codice penale. Infine, viene contestualmente abrogato l'articolo 175-*bis* delle disposizioni attuative riguardante le modalità di pronuncia della decisione sulla improcedibilità ex articolo 344-*bis* del codice.

Concludendo occorre ricordare che per quanto riguarda la successione di leggi nel tempo, in ragione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione ad essa si applica, salva diversa previsione, il principio di retroattività penale della legge più favorevole al colpevole di reato (cosiddetta *lex mitior*). Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), pur riconoscendo che quello affrontato nel disegno di legge è un tema di cui il Parlamento si è molto occupato nelle ultime legislature, ritiene tuttavia che sarebbe indispensabile un'adeguata istruttoria, mediante audizioni, finalizzata a chiarire i problemi di carattere applicativo, segnalati anche dai Presidenti di Corte d'appello, che le norme comporterebbero se approvate nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Il suo Gruppo ritiene infatti che sarebbe stato più utile valorizzare il principio innovativo della prescrizione processuale proposto dal ministro Cartabia nella passata legislatura, che contempera meglio tutti gli interessi in gioco.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), anticipando che sarà presentata quanto prima una richiesta di remissione in sede referente del provvedimento in discussione ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, si dichiara altresì favorevole allo svolgimento di un ciclo di audizioni per avere chiara la portata, in termini di processi che si potrebbero prescrivere, del provvedimento in esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

La relatrice, senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), illustra l'emendamento 2.100 (pubblicato in allegato al resoconto) sottolineandone la *ratio* volta a meglio precisare il testo del disegno di legge.

Su richiesta della senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) fissa il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 2.100 a giovedì 21 marzo alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) dichiara che il cuore del provvedimento consiste nella novella dell'articolo 625 del codice penale, che riguarda le aggravanti ad effetto speciale del furto (con pena prevista dai 2 ai 6 anni a legislazione vigente) prevedendo l'ipotesi in cui il fatto sia commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali.

Pur comprendendo la ratio del disegno di legge, ritiene tuttavia di dover segnalare che la previsione così come disciplinata potrebbe essere carente dei requisiti di tipicità di cui necessita la normativa penale. Infatti, la condotta non sembra - a prima vista - sufficientemente tipizzata e ciò porrebbe evidenti margini di incertezza della condotta da colpire. La dicitura: "condizioni conseguenti a calamità naturali", potrebbe inoltre essere soggetta ad uno scrutinio di costituzionalità in termini di sufficiente determinatezza della norma penale, in quanto potrebbe ingenerare spazi interpretativi che potrebbero inficiare la corretta valutazione della fattispecie.

Di converso, una modifica volta a legare l'aggravante ad effetto speciale ai casi in cui sia deliberato lo stato di necessità, sebbene migliorativa rispetto al disegno di legge in esame, se da un lato risolverebbe i problemi relativi alla tipizzazione della fattispecie, potrebbe, invece, dall'altro, ingenerare delle problematiche relativamente al principio di certezza della normativa penale, nonché del principio di uguaglianza, come disposto dall'articolo 3 della Costituzione. Legare la citata circostanza alla deliberazione dello stato di emergenza, ovvero ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri, avrebbe il paradossale effetto di far dipendere l'applicabilità della sanzione ad un provvedimento di carattere politico-amministrativo del Governo. Nel caso in cui non sia deliberato lo stato di emergenza e ci fosse un furto vi è da chiedersi quale normativa si applicherebbe. Inoltre, occorre valutare anche l'ulteriore questione attinente al principio di territorialità del diritto penale. La normativa proposta, qualora fosse approvata, creerebbe una sorta di diritto penale "a macchia di leopardo". Infatti, vi è da chiedersi che cosa accadrebbe nei casi di furto commesso in un paese limitrofo rispetto a quello ricadente nello stato di emergenza. In un caso come quello citato si avrebbe un trattamento sanzionatorio difforme rispetto a quello previsto per il soggetto ricadente all'interno della zona in stato di emergenza. E tale soluzione, a prescindere dall'accresciuto disvalore della condotta non sembra, a prima vista, corretto.

Chiede quindi se non sarebbe più opportuno mantenere la normativa invariata e applicare al reato di furto le aggravanti comuni dei motivi abietti e futili oppure della minorata difesa o, in ultima analisi, l'aggravante speciale del mezzo fraudolento o delle cose esposte per necessità e lasciare il tutto al libero apprezzamento del giudice nel muoversi entro i limiti e massimi di pena previsti.

Discorso diverso sarebbe stato disporre tale normativa in tempo di emergenza pandemica e quindi estesa all'intero contesto nazionale, e non solo ad un limitato numero di reati, bensì a diverse ipotesi delittuose (mendacio bancario e reati di falso, nonché fenomeni di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebite percezioni a danno dello Stato). In questo caso, si sarebbe disposto un meccanismo sanzionatorio generalizzato per le condotte commesse in tempo di stato di emergenza, infatti, il disvalore della condotta per delitti commessi in tali circostanze appare molto deteriore. Il disegno di legge, secondo il suo Gruppo, merita, in conclusione una attenta riflessione.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) sottolinea a sua volta che le finalità che il disegno di legge si propone sono ampiamente condivisibili. Ritiene tuttavia che la norma vada precisata proprio sul piano della tassatività necessaria alla norma penale sotto alcuni dei profili ricordati anche dalla senatrice Lopreiato, con particolare riguardo alla possibilità di applicare le aggravanti comuni della "minorata difesa" e dei "motivi abietti o futili" ovvero l'aggravante speciale dell'utilizzo di "mezzi fraudolenti", aggravanti peraltro già applicate dalla giurisprudenza nei casi riconducibili allo sciacallaggio. Al

relatore è pertanto affidato il compito di individuare la migliore sintesi tra la necessaria tutela delle vittime di reati così odiosi e la migliore formulazione della fattispecie.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) ritiene lo sciacallaggio sia un fenomeno particolarmente odioso in quanto interviene su soggetti che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità come nel caso dell'alluvione in Emilia Romagna. Tuttavia, la norma, così come proposta dal provvedimento, non può rappresentare una reale tutela per le condotte che si vorrebbero sanzionare, in quanto priva di tassatività ed esposta ad un'applicazione che potrebbe implicare gravi discriminazioni per le possibili diverse interpretazioni che ne potrebbero derivare nella fase applicativa. Ritiene inoltre che il Parlamento non possa continuare a introdurre nuovi reati nel codice penale perché questo comportamento finisce per apparire più come una mossa propagandistica che come il frutto della reale volontà di sconfiggere un fenomeno. È una logica panpenalistica questa che non può essere condivisa esattamente come quella di inserire in Costituzione principi che la politica non riesce a tutelare nella realtà. Tra le responsabilità di Governo vi è anche quella di chiarire all'opinione pubblica che non tutto può essere risolto attraverso le norme ma attraverso una buona politica dell'amministrazione. Ritiene infine che la norma abbia necessità di molte precisazioni affinché possa essere introdotta con qualche efficacia nell'ordinamento penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [932](#)

Art. 2

2.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire dalle parole: "Le proroghe successive alla prima" fino alla fine del periodo, con le seguenti:

"Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione".

1.3.2.1.10. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 139 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

139^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Guido Camera, esperto di giustizia predittiva.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento per le procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di un avvocato esperto di giustizia predittiva

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Guido Camera.

Interviene l'avvocato Guido CAMERA, esperto di giustizia predittiva.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [BAZOLI](#) (PD-IDP), Erika [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), [BERRINO](#) (Fdi) e il [PRESIDENTE](#), ai quali replica l'avvocato CAMERA.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'avvocato Camera e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che rimangono da illustrare i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.100 della relatrice, senatrice Stefani (pubblicati in allegato al resoconto della seduta) mentre tutti gli altri sono già stati illustrati. Chiede pertanto di procedere all'illustrazione.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra tutti i subemendamenti presentati dal suo Gruppo che hanno lo scopo di meglio calibrare il termine di 45 giorni fissato per le proroghe dalla norma proposta dalla relatrice. La norma in questione, infatti, prevede che le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a tale termine, prevedendo due sole eccezioni, ovvero procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure procedimenti in cui emergano nuovi elementi specifici e concreti,

che devono essere espressamente motivati. Ciò non sembra in linea con altre previsioni del codice di procedura penale con particolare riferimento alle deroghe che, nella sistematica del codice di rito, sono sempre riferite ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater*. Al riguardo, esprime in particolare forti perplessità circa la formulazione dell'emendamento 2.100 che non prevede eccezioni nel caso dei procedimenti per i delitti con finalità di terrorismo: tale circostanza è vieppiù preoccupante in relazione alla recrudescenza di fenomeni di terrorismo internazionale come dimostrato dai recenti fatti di cronaca. Le proposte presentate dal Gruppo del PD sono pertanto dirette a ripristinare sotto questo profilo, la coerenza dell'ordinamento nel suo complesso con riferimento alla durata delle operazioni di intercettazione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra tutti i subemendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle sottolineando che l'emendamento della relatrice appare completamente distonico sia rispetto alla sistematica del codice di procedura penale che in relazione ai presupposti previsti per autorizzare le intercettazioni. I subemendamenti presentati, quindi, oltre ad ampliare il termine massimo di durata complessiva delle operazioni di intercettazione, estendono le eccezioni ai reati più gravi di criminalità organizzata, terrorismo e contro la Pubblica amministrazione. Condividendo anche le osservazioni del senatore Bazoli, invita il Governo e la relatrice a una riflessione ulteriore su questi temi.

La relatrice, senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), chiede una breve sospensione della seduta per uno scambio di opinioni con il Governo sulle questioni richiamate negli interventi.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

La relatrice, senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), in considerazione delle osservazioni svolte nel dibattito sui subemendamenti chiede di rinviare brevemente il prosieguo dell'esame per riflettere sulla migliore formulazione dell'emendamento 2.100.

Il sottosegretario OSTELLARI si dichiara altresì favorevole a un breve supplemento di riflessione pur facendo presente che nel supporto alla relatrice per la stesura dell'emendamento 2.100 il Governo riteneva che le questioni sollevate dai subemendamenti delle opposizioni fossero ampiamente comprese. Concorda pertanto su un breve rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il senatore [SALLEMI](#) (Fdl), relatore, illustra il disegno di legge in titolo sottolineando che i profili di interesse della Commissione giustizia vengono in rilievo in termini generali, in relazione a quelli ordinamentali delle società commerciali su cui interviene il disegno di legge, con particolare riguardo ai requisiti di capitale delle società di investimento semplice.

Il disegno di legge, infatti, si propone di aggiornare il cosiddetto *Start-up Act*, introdotto con il decreto-legge n. 179 del 2012, che definisce un quadro organico di agevolazioni fiscali per le *start-up* e per le piccole medie imprese (PMI) innovative.

L'articolo 1 del disegno di legge richiama le definizioni di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente. L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione. L'articolo 3 modifica in più punti il cosiddetto decreto Sostegni-*bis*, decreto-legge n. 73 del 2021, chiarendo e specificando i requisiti dell'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*. Infine, l'articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS). Al riguardo ricorda che, per incentivare il finanziamento delle PMI non quotate, che si trovano nella fase di

sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, è stata introdotta nel nostro ordinamento la Società di investimento Semplice, una nuova tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio, disciplinata dall'articolo 1, comma 1, lettera i-*quater*), del TUF - Testo Unico Finanziario, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

In relazione agli emendamenti presentati, non sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo, che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti è approvata.

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il **PRESIDENTE** dà lettura, in qualità di relatore facente funzioni, della proposta di parere (pubblicato in allegato al resoconto) riferita al disegno di legge n. 990 adottato dalla Commissione di merito come testo base per l'esame dei provvedimenti in materia di disturbi del comportamento alimentare, sottolineando che in esso sono contenute delle condizioni per rendere il nuovo reato che si intende introdurre conforme ai principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole con condizioni viene approvata.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il **PRESIDENTE** prende atto che non vi sono ulteriori interventi in discussione generale e che il relatore e il Governo non intendono replicare. Propone pertanto di fissare per martedì 9 aprile alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** informa che il 5 marzo, da parte del prescritto numero di componenti della Commissione, è stata presentata la richiesta di remissione in sede referente del disegno di legge ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

La senatrice **LOPREIATO** (M5S) e la senatrice **STEFANI** (LSP-PSd'Az), relatrice, data la qualità tecnica della norma proposta del disegno di legge ritengono opportuno procedere a un breve ciclo di audizioni.

Il **PRESIDENTE** rinvia quindi il seguito dell'esame assicurando che la questione sarà trattata in Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 990

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- in relazione all'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-*bis*, che prevede il reato di "Istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia":
 - a) appare necessario specificare ulteriormente la nuova fattispecie incriminatrice al fine di renderla tassativa e determinabile;
 - b) con riferimento al primo e secondo comma occorre eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa per la fattispecie base e per quella aggravata secondo quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionatorio, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale;
 - c) al secondo comma sembra opportuno fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale;
 - d) al terzo comma occorre specificare modi e limiti del trattamento terapeutico in cui si sostanzia la presa in carico del soggetto, in applicazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione e, con riferimento alla previsione di una commutazione tra la sanzione penale e il ricorso a trattamenti terapeutici, valuti la Commissione se adottare piuttosto la previsione di una sospensione della pena detentiva - sul modello della disciplina prevista dell'articolo 90 del TU stupefacenti (DPR n. 309 del 1990) - in caso di sottoposizione per l'autore del reato a specifico trattamento diagnostico terapeutico.
- con riferimento all'articolo 5, si segnala la difficoltà di individuare con precisione i soggetti da sanzionare ai sensi del comma 3.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [932](#)

Art. 2

2.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire dalle parole: "Le proroghe successive alla prima" fino alla fine del periodo, con le seguenti:

"Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione".

2.100/1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Fatta salva la permanenza dei presupposti di cui al periodo precedente, le proroghe successive alla prima possono essere concesse anche nei casi in cui il giudice consideri fondate le specifiche motivazioni addotte nella richiesta del pubblico ministero.».

2.100/2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a*

norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis* e di minaccia col mezzo del telefono, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».

2.100/3

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».*

2.100/4

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».*

2.100/5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centottanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.».*

2.100/6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.».

2.100/7

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

2.100/8

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».

2.100/9

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che nei procedimenti in materia di

criminalità organizzata e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»

2.100/10

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

2.100/11

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole «quarantacinque» con le parole «novanta».

2.100/12

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, capoverso sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché nei i casi in cui emergano elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»

2.100/13

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata» con le seguenti «salvo quando si proceda per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»

2.100/14

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata» con le seguenti:

«salvo quando si proceda per un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.»

2.100/15

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «nei procedimenti in materia di criminalità organizzata» con le seguenti: «si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis,».

2.100/16

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «nei procedimenti in materia di criminalità organizzata»

con le seguenti: «si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4,».

2.100/17

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, capoverso sostituire le parole da «oppure» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»

2.100/18

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «quando l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti» con le seguenti: «qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1».

2.100/19

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, capoverso, sostituire le parole da «quando l'assoluta» fino alla fine del periodo con le seguenti: «quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»

2.100/20

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 2.100, capoverso sopprimere le parole: «l'assoluta indispensabilità delle operazioni per» e sostituire le parole «dall'emergere di» con la seguente: «da».

2.100/21

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 2.100, dopo le parole: «sia giustificata dall'emergere» inserire le seguenti: «, nel corso delle indagini,».

2.100/22

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

All'emendamento 2.100, sopprimere le parole seguenti: «specifici e concreti».

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 144 (ant.) dell'11/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 11 APRILE 2024
144ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) informa che al disegno di legge n. 778 recante introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio, sono stati presentati 9 emendamenti che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Fa quindi presente che la prossima settimana si potrà procedere all'illustrazione dei medesimi e al più presto arrivare alla conclusione del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana si procederà con le votazioni degli emendamenti presentati ai disegni di legge n. 932 (Intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore e proroga delle operazioni) e n. 466 (Diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria).

Ricorda infine che la Commissione dovrà esprimere parere alla 7ª Commissione sul disegno di legge n. 970 (Regolamentazione delle competizioni videoludiche) e sui relativi emendamenti posto che la Commissione di merito sta procedendo nell'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [778](#)

Art. 1

1.1

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#)

Al comma 1 premettere il seguente: «01. Dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

"Art. 360-bis (Circostanze aggravanti). 1. Le pene stabilite nei due capi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1."».

1.2

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «All'articolo 61, primo comma, del codice penale, dopo il numero 11-novies), è, in fine, aggiunto il seguente: "11-decies) l'aver commesso il fatto approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1."».

1.3

[Stefani](#)

Al comma 1, capoverso «8-quater», sostituire le parole: "delle condizioni conseguenti a calamità naturali" con le seguenti: "delle conseguenze di eventi calamitosi di origine naturale".

1.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «8-quater» dopo le parole: "conseguenti a" inserire le parole: "gravi".

1.5

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#)

Al comma 1, capoverso «8-quater» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

1.6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «8-quater» dopo le parole: "calamità naturali" aggiungere le parole: "per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza".

1.7

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 624, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1."».

1.8

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere il comma 3.

1.9

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine il seguente: «3-bis) Dopo l'articolo 624-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 624-ter (Arresto in flagranza differita). 1. Nei casi di cui all'articolo 624-bis si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto."».

1.3.2.1.12. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146 (ant.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024
146^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), ricorda che nella seduta dell'11 aprile scorso si era dato conto degli emendamenti presentati al testo del disegno di legge.

Invita pertanto i presentatori ad illustrare le rispettive proposte.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), richiamando le osservazioni da lei svolte nella seduta del 19 marzo, osserva che le proposte emendative presentate dalla sua parte politica mirano a far sì che la circostanza aggravante dello sciacallaggio possieda i necessari requisiti di tipicità, allo scopo di fugare possibili dubbi interpretativi.

Con riferimento, invece, alla possibilità di problematiche in relazione al principio di certezza della normativa penale, nonché al principio di uguaglianza (in quanto il legare la citata circostanza alla deliberazione dello stato di emergenza, ovvero ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrebbe far dipendere l'applicabilità della sanzione da un provvedimento di carattere politico-amministrativo del Governo), rileva che non sono stati presentati emendamenti sul punto in quanto, a seguito di approfondimenti successivamente effettuati, il disegno di legge sembra comunque porsi in linea con precedenti normative di natura emergenziale (come ad esempio la legge n. 126 del 2008, ed il decreto-legge n.172 dello stesso anno), nonché rispettare il requisito di proporzione tra ragionevolezza dell'intervento e offensività della condotta sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 2010.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) precisa che gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico si propongono innanzitutto di perimetrare la fattispecie in esame al fine di evitare possibili difficoltà interpretative.

E' poi prevista la soppressione del terzo comma dell'unico articolo del provvedimento. Ciò in quanto l'incremento di pena ivi previsto non appare giustificato da ragioni concrete e riflette, altresì, l'orientamento politico contraddittorio della maggioranza e del Governo volto da un lato ad alleggerire le pene previste per i reati contro la Pubblica amministrazione e, dall'altro, ad incrementarle riguardo ad altre fattispecie senza comprensibili ragioni.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.3, di cui preannuncia la presentazione in un testo corretto.

La proposta, in particolare, ha lo scopo di estendere l'applicazione della fattispecie a tutti gli eventi catastrofali (ricomprendendo pertanto non solo gli eventi calamitosi ma anche, ad esempio, l'incendio di uno stabile).

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole con osservazioni. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Rapani, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni e gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 970 segnalando come di interesse rispetto alle competenze della Commissione le seguenti proposte: emendamenti riferiti all'articolo 4, che introduce specifiche disposizioni a salvaguardia dei minori: emendamenti 4.1 e 4.2 (che incrementano il limite di età al di sotto del quale non è consentita ai minori la partecipazione a competizioni videoludiche); emendamento 4.3 (che elimina il riferimento al valore massimo dei premi previsto per le competizioni a cui partecipano i minori con più di sedici anni); emendamento 4.4 (che pone il divieto di profilazione e scambio di informazioni tra giocatori nel caso di competizioni a cui partecipano i minori con più di sedici anni); emendamenti 4.5, 4.6 e 4.8 (che introducono specifici divieti ed obblighi per gli editori videoludici); emendamento 5.2, riferito all'Ufficio competente all'adozione del provvedimento di inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche di cui all'articolo 5, comma 5, diretto a uniformare la denominazione all'interno del disegno di legge, come suggerito nella relazione sul testo svolta in Commissione giustizia nella seduta del 3 aprile; emendamento 10.1 che estende il divieto di scommettere, anche per il tramite di terze persone, anche agli organizzatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche; emendamento 10.2 che individua un organo di giustizia ad hoc istituito presso il CONI per le inibitorie e le questioni relative alle competizioni videoludiche; emendamento 10.3 che introduce una sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque promuove il gioco d'azzardo anche in via indiretta ed emendamento 10.0.1 che estende il divieto di pubblicità di gioco d'azzardo anche agli editori videoludici; emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4 che intervengono direttamente sulle sanzioni previste per le violazioni dei divieti relativi alla mancanza di registrazione dell'editore videoludico ovvero relativo alla partecipazione di minori alle competizioni videoludiche; emendamento 12.5 che aggiunge alle sanzioni previste per la violazione dei divieti introdotti dal disegno di legge anche l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche per un anno.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, che previa verifica del numero legale, è approvata dalla Commissione, rinviando l'espressione del parere sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di

procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) MIRABELLI e altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(573) MARTELLA e altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) Ada LOPREIATO. - *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il **PRESIDENTE** informa la Commissione che, lo scorso 15 aprile, il Gruppo di Fratelli d'Italia ha comunicato di ritirare tutti gli emendamenti presentati dai suoi componenti. In particolare, si tratta delle proposte 1.100, 1.101, 1.109, 1.111, 1.114, 1.122, 1.0.1, 2.100, 2.104, 2.109, 2.0.100, 3.0.100, 4.100, 5.100 e 7.100.

Ricorda altresì che, in una precedente seduta, era stato ritirato anche l'emendamento 6.100.

Il vice ministro SISTO osserva quindi che, stante la particolare delicatezza della materia e la rilevanza assunta nel dibattito politico, il Governo ritiene opportuno un supplemento di approfondimento e domanda pertanto un differimento dell'esame del disegno di legge di almeno venti giorni.

Il **PRESIDENTE**, nell'accogliere la richiesta formulata dal rappresentante del Governo e nel rimarcare la particolare delicatezza e complessità della materia, auspica che si possa comunque raggiungere un accordo tra le forze di maggioranza e di opposizione su un testo ampiamente condiviso.

Il senatore **VERINI** (PD-IDP), accogliendo l'invito del Presidente, fa presente che il Gruppo del Partito Democratico sarebbe pienamente disponibile ad un confronto con la maggioranza, a patto, però, che venga chiaramente definita la linea direttrice dello stesso. Sotto questo aspetto, l'esigenza centrale da considerare dovrebbe essere la piena tutela del lavoro dei giornalisti, della libertà di stampa e più in generale della libertà di manifestazione del pensiero in linea, peraltro, con le determinazioni assunte dalle istituzioni europee con la recente direttiva cosiddetta *SLAPP*.

La legge, infatti, già oggi offre al diffamato numerosi strumenti per tutelarsi, laddove, per contro, il giornalista risulta spesso esposto a querele esperite con scopo dichiaratamente intimidatorio. La situazione, inoltre, colpisce in particolar modo i soggetti non inquadrati nei grandi gruppi editoriali e per ciò costretti, di conseguenza, a dover affrontare da soli gli oneri economici necessari per garantirsi un supporto legale.

Il senatore **GASPARRI** (FI-BP-PPE) sottolinea come quello affrontato dal disegno di legge del senatore Balboni sia un tema di estrema delicatezza, lungamente dibattuto dal Parlamento senza che si sia trovato il giusto punto di caduta nel bilanciamento tra l'articolo 21 della Costituzione, e dunque tutte le garanzie da riservare alla stampa e ai giornalisti - professione a cui peraltro appartiene - e quello dell'onorabilità delle persone, che è l'altro tema spesso sottovalutato in nome della libertà di stampa. La sua parte politica è sempre stata contraria alla pena detentiva per i giornalisti, tema su cui si è chiaramente pronunciata la Corte costituzionale, ma va anche ricordato che l'unico giornalista al quale è stata comminata la pena del carcere è un giornalista della sua area politica, che poi, in considerazione della delicatezza dei valori costituzionali in gioco, ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica. Ritiene tuttavia che il tema di una maggiore efficacia delle rettifiche, che possano ripristinare l'onorabilità di un soggetto leso da notizie di stampa false, non ha ancora trovato una soluzione soddisfacente e condivisa. L'efficacia delle rettifiche che i giornali pubblicano per il ripristino della reputazione di una persona sono infatti solitamente del tutto inefficaci e non trovano mai lo stesso spazio che invece ha trovato la notizia lesiva dell'onorabilità. Ritiene pertanto che il tema delle rettifiche debba essere affrontato con la dovuta decisione, senza tuttavia mettere in discussione

l'articolo 21 della Costituzione e la libertà di stampa.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) osserva che un'efficace sintesi politica non può prescindere da una ponderata e realistica valutazione di entrambi i profili descritti dai senatori Verini e Gasparri, escludendo pertanto ogni approccio basato su scelte ideologiche.

Nel tutelare la libertà di informazione e di manifestazione del pensiero, infatti, occorre innanzitutto distinguere il caso del giornalista praticante da quello delle figure di vertice delle grandi testate (che, in ragione della loro peculiare posizione, sono in grado di influire in maniera ben più marcata sugli orientamenti dell'opinione pubblica), e fare in modo, altresì, di dare adeguata pubblicità non solo alle indagini ma anche ad eventuali sentenze di assoluzione. Allo stesso tempo, è certamente necessario scongiurare eventuali usi distorti del pur legittimo strumento della querela. Alla luce di quanto precede, l'esigenza di approfondimento poc'anzi manifestata dal rappresentante del Governo appare pienamente comprensibile.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Verini, ponendosi criticamente rispetto a quelle svolte invece dal senatore Gasparri.

La problematica del ripristino della reputazione andrebbe infatti debitamente perimetrata per evitare che si tramuti, in concreto, in un'indebita limitazione della libertà di stampa attraverso querele intimidatorie nei confronti dei giornalisti. La libertà di stampa è tutelata, tra l'altro, anche da una specifica direttiva varata dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, a cui, entro due anni, l'Italia dovrà adeguarsi.

Il testo del disegno di legge n. 466 necessita pertanto di evidenti miglioramenti ed in tal senso si muovono gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, che ha altresì salutato con favore il ritiro, da parte del relatore, delle proposte che, prevedendo il carcere per i giornalisti, sono state ritenute correttamente altamente lesive della libertà di stampa.

Il [PRESIDENTE](#), nell'auspicare che possa trovarsi un bilanciamento tra le diverse sensibilità emerse nel dibattito, osserva che nell'individuazione delle migliori soluzioni normative la Commissione dovrà altresì tener conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sulla cosiddetta "verità putativa", concetto che attribuisce rilevanza alla buona fede del giornalista che ha diffuso notizie non vere, o non del tutto vere, nell'ambito del diritto di cronaca. La considerazione di questi orientamenti, tuttavia, non può al contempo prescindere dalla necessità di fornire adeguata tutela a colui che vede offesa la propria reputazione da notizie lesive della sua onorabilità.

Non va trascurato, infatti, che il ripristino della reputazione dell'individuo può essere, in concreto, particolarmente problematico: spesso la rettifica viene pubblicata dopo un notevole lasso di tempo e senza lo stesso spazio dato alla notizia diffamatoria. Diverso è il caso delle notizie lesive riguardanti persone sotto inchiesta, in quanto l'obbligo di ripristino della reputazione avviene a seguito dell'evoluzione processuale: in questo caso, il lasso di tempo che intercorre tra l'avvio delle indagini e l'eventuale sentenza di proscioglimento o di assoluzione può essere anche notevole e l'immagine negativa dell'indagato - veicolata spesso più dai titoli degli articoli che non dai testi degli stessi - può radicarsi indelebilmente in seno all'opinione pubblica. Il disegno di legge n. 466, all'articolo 1, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, individua come soluzione in caso di inadempimento rispetto alla pubblicazione di rettifiche o smentite il ricorso al giudice ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile. Di tutti questi aspetti la Commissione dovrà tenere conto nell'ulteriore approfondimento tecnico che sarà svolto al fine di assicurare il giusto temperamento dei valori costituzionali in gioco.

Il vice ministro SISTO esprime grande apprezzamento per il dibattito che questa mattina si è svolto su un tema di estrema delicatezza, perché fornisce importanti indicazioni anche all'azione di Governo. In proposito, ricorda che gli articoli 15, 21 e 27 della Costituzione rappresentano i pilastri che devono essere salvaguardati in un equilibrio complessivo indicato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Un ulteriore tassello che sta a cuore al Governo è evitare processi mediatici per tutelare la reputazione dei cittadini. Con riferimento alla richiamata direttiva UE cosiddetta *SLAPP*, ritiene che la dismissione della tutela penale debba essere compensata da un rafforzamento degli strumenti extra penali. Infine, rileva come un ulteriore tema che dovrà essere oggetto di approfondimento riguardi

specificamente la questione dei titoli, che sono gli elementi che più colpiscono i lettori, che spesso sulla base di questi si formano un'opinione.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) auspica che la prossima settimana possa concludersi la discussione generale sul disegno di legge n. 766, relativo al processo telematico.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione in relazione all'articolo 3, comma 5, riguardante le sanzioni per l'omessa trasmissione dei dati come disciplinare il tema della correzione dei medesimi e della successiva trasmissione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 970

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare la denominazione dell'Ufficio di cui all'articolo 5, comma 5, del provvedimento, che in più parti del disegno di legge è indicato con la denominazione di «Commissione»;

con riferimento all'articolo 12, appare opportuno che la Commissione di merito definisca meglio l'ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni e valuti se gli illeciti previsti nel provvedimento siano di natura amministrativa e pertanto se sia opportuno sostituire al termine «multa» l'espressione «sanzione amministrativa».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 53 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

53ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 19,20.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 1, laddove si integra l'articolo 625 del codice penale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere l'ambito applicativo della circostanza aggravante ai casi in cui la calamità naturale sia stata accertata, ad esempio attraverso la previa deliberazione dello stato d'emergenza.

I senatori **CATALDI** (M5S), **GIORGIS** (PD-IDP) e **Dafne MUSOLINO** (IV-C-RE) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale, previsto al comma 3 dell'articolo 1, finalizzato alla ripartizione delle risorse del Fondo Capitale italiana della mobilità sostenibile.

I senatori **GIORGIS** (PD-IDP) e **Dafne MUSOLINO** (IV-C-RE) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

I senatori [GIORGIS](#) (PD-IDP) e [Dafne MUSOLINO](#) (IV-C-RE) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 19,30.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 206 (ant.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

206ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 9 aprile, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rileva l'assenza di una politica integrata del Governo sulla mobilità sostenibile. Auspica quindi che, dopo l'approvazione della riforma costituzionale sul premierato, la Commissione possa occuparsi anche di iniziative legislative non limitate alla istituzione di giornate nazionali o alla celebrazione di ricorrenze. A nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 9 aprile, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 9 aprile, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la

Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(935\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica](#)

[\(830\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione](#)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, martedì 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il senatore Pera ha proposto alcune modifiche di carattere tecnico all'emendamento 4.2000, su cui invita un rappresentante per Gruppo a pronunciarsi.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rileva che la proposta di apportare mere correzioni formali all'emendamento 4.2000, che il Partito democratico non condivide nella sostanza, non può essere intesa come una disponibilità al dialogo costruttivo con le opposizioni.

Ricorda che già nei tre incontri con il Ministro, prima della presentazione del disegno di legge costituzionale n. 935, la sua parte politica aveva esplicitato la propria assoluta contrarietà alla elezione diretta sia del Capo del Governo sia del Presidente della Repubblica, sulla base di argomentazioni che sono poi state ribadite durante il dibattito. A fronte delle criticità evidenziate, tuttavia, la maggioranza si è limitata a ricordare di aver preso un impegno con gli elettori sulla riforma costituzionale, sebbene in realtà il programma del centrodestra prevedesse il presidenzialismo in luogo del premierato. Sottolinea che il testo del disegno di legge costituzionale è stato riscritto quasi interamente tramite gli emendamenti del Governo, come se si trattasse di un decreto-legge, e per di più l'articolo 4 sarebbe ora sottoposto a una terza rivisitazione. Ritiene quindi che la maggioranza, che ha la forza numerica e l'"arroganza politica" per giungere all'approvazione della riforma senza tenere conto dei rilievi delle opposizioni, dovrebbe assumersi la responsabilità di presentare un subemendamento alla proposta 4.2000, riaprendo il termine per la presentazione di ulteriori subemendamenti.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) osserva che, con la soppressione della virgola proposta dal senatore Pera, vi è il rischio di un'ulteriore interpretazione del primo periodo, per cui il Presidente del Consiglio risulterebbe "eletto previa informativa parlamentare". A suo avviso, l'eccessiva concitazione dovuta all'urgenza di licenziare il provvedimento in sede referente sta causando poca cura nella scrittura del testo, che potrà dare adito a dubbi interpretativi, particolarmente gravi quando si tratta delle disposizioni costituzionali.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) osserva che, al di là delle pur legittime differenze di opinioni sull'impianto della riforma costituzionale, è doveroso assicurarsi che il testo sia redatto in modo accurato. Pertanto, accoglie con favore le proposte del senatore Pera, finalizzate a rendere più comprensibili la disposizione di cui all'articolo 4, in modo da evitare equivoci in sede di interpretazione. Ritiene che comunque si tratti di correzioni meramente formali, per cui non sarebbe necessario un apposito subemendamento.

Eventualmente, si potrebbe valutare se aggiungere espressamente all'inizio del secondo capoverso, oltre al caso delle dimissioni del Presidente del Consiglio, anche la sconfitta sulla questione di fiducia posta su un determinato provvedimento, per includere anche il caso in cui il *Premier* interpreti tale evenienza come un mero incidente di percorso.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) critica la strumentalizzazione da parte delle opposizioni del tentativo di rendere

più chiaro il testo, necessità peraltro segnalata proprio durante il dibattito, tanto da portare all'approvazione di un subemendamento del senatore De Cristofaro. Nell'esprimere apprezzamento per il miglioramento del testo del disegno di legge costituzionale n. 935, rispetto a quello originario, ritiene condivisibile l'ulteriore proposta volta a eliminare eventuali incertezze interpretative.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti sugli effetti della soppressione della virgola nel primo periodo del secondo capoverso.

Replica innanzitutto alla senatrice Maiorino, precisando che l'interpretazione da lei proposta, secondo cui si potrebbe ritenere che il Presidente del Consiglio sia "eletto previa informativa parlamentare", sebbene sia possibile a livello sintattico, non sarebbe accettabile dal punto di vista ermeneutico, che tiene conto del testo nel suo complesso. Del resto, sarebbe anche improbabile che un Presidente del Consiglio potesse rendere un'informativa parlamentare prima ancora di essere eletto.

Riguardo alle considerazioni del senatore Giorgis, osserva che l'eliminazione della virgola fa venir meno un'ulteriore interpretazione malevola, per cui - a seguito delle dimissioni - il successivo dibattito parlamentare potrebbe avere a oggetto lo scioglimento delle Camere, che invece è questione riservata al confronto tra Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica. Pertanto, come avviene attualmente, a seguito di voto contrario al Governo, non necessariamente sulla questione di fiducia, si apre la crisi con conseguente dibattito parlamentare, nel quale il Capo del Governo verifica la possibilità o meno di proseguire nel suo incarico.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*), nel ritenere esaustiva la spiegazione del senatore Pera, si esprime favorevolmente sulle correzioni formali proposte.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) concorda sull'esigenza di rendere più chiaro il testo dell'emendamento 4.2000 del Governo, come è risultato anche nel corso del dibattito. Sarebbe preferibile, infatti, renderlo più lineare e coerente con le altre disposizioni costituzionali, in modo da limitare l'incertezza di interpretazione delle disposizioni.

Sebbene sul punto Italia viva abbia un orientamento diverso, esprime apprezzamento per le modifiche proposte, che riducono effettivamente le incertezze sui casi in cui il Presidente della Repubblica può conferire un nuovo incarico di formare il Governo.

A proposito della interpretazione ipotizzata dalla senatrice Maiorino, osserva che il significato della disposizione va considerato in modo sistematico e non soltanto in base al tenore letterale: è evidente che l'obiettivo della norma sia il coinvolgimento del Parlamento, in caso di crisi di governo. A tale proposito, osserva che il dibattito parlamentare dovrebbe svolgersi prima delle dimissioni del Presidente del Consiglio, che poi avrà sette giorni di tempo per recarsi dal Presidente della Repubblica e chiedere lo scioglimento delle Camere o un nuovo incarico per sé o altro parlamentare eletto in collegamento con la maggioranza.

Nota tuttavia che permane una incertezza nell'eventualità che il Presidente del Consiglio non compia la sua scelta entro sette giorni oppure non si dimetta nel caso in cui non ottenga la fiducia. Su tali aspetti ritiene quindi necessario un supplemento di riflessione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel precisare che la posizione del Partito democratico è quella illustrata dal senatore Giorgis, sottolinea che la formulazione proposta con l'emendamento 4.2000 resta ingannevole anche con le modifiche proposte dal senatore Pera. Si fa riferimento infatti a una proposta o richiesta, da parte del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica, di scioglimento delle Camere, che tuttavia non può essere respinta. Pertanto, sarebbe più corretto usare la parola: «imponere». Conferma, inoltre, che la richiesta di utilizzare una formulazione più attinente al reale significato della disposizione non può essere intesa come un'apertura al dialogo.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#), dopo aver sottolineato che l'indisponibilità al confronto da parte del Partito democratico non rappresenta una novità, ribadisce che le correzioni formali proposte non nascondono ipocrisie né idee confuse. Pertanto, respinge le critiche delle opposizioni sul presunto carattere pasticciato della riforma e considera strumentali le richieste di ulteriori chiarimenti. Ricorda infine che l'Assemblea Costituente si rivolse a Pietro Pancrazi e Concetto Marchesi per due volte proprio per una rivisitazione lessicale del testo della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, secondo la proposta del senatore Pera, l'unica modifica consisterebbe

nel sostituire le parole: «può proporre» con le seguenti: «ha la facoltà di chiedere», che, anche secondo il senatore Parrini, hanno sostanzialmente lo stesso significato. Per il resto, si tratta solo di ripetere il soggetto nell'ultimo periodo, con il riferimento esplicito al Presidente del Consiglio. A suo avviso, si potrebbe migliorare ulteriormente il testo con la seguente formulazione: «In caso di dimissioni, il Presidente del Consiglio eletto, entro sette giorni e previa informativa parlamentare, ha la facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone».

In ogni caso, precisa che la richiesta di collaborazione alle opposizioni riguarda non il merito della disposizione, essendoci una divergenza chiara sulla elezione diretta, ma la possibilità di rendere la disposizione più chiara attraverso una correzione formale.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) ribadisce come si sia in presenza di una correzione di *drafting*.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) contesta la pretesa del Governo di incidere sulle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione. In questo modo, il Senato risulterebbe condizionato dal Governo, che ha già presentato il testo del disegno di legge costituzionale e lo ha in gran parte riscritto attraverso propri emendamenti.

Invita quindi il Presidente a presentare un apposito subemendamento in qualità di relatore, riaprendo i termini per i subemendamenti, che del resto non potranno essere così numerosi da rinviare l'approvazione del disegno di legge costituzionale ancora a lungo.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce dell'andamento del dibattito, reputa opportuno rinviare eventuali ulteriori interventi alla discussione in Assemblea, dove si terrà conto del dibattito odierno sull'emendamento 4.2000.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 4.2000 del Governo, nel testo modificato a seguito dell'approvazione del subemendamento 4.2000/49.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto, sottolineando che l'emendamento del Governo rispecchia l'"aggressione" condotta al ruolo del Presidente della Repubblica, con una riforma "pasticciata" e volutamente fuorviante. Ribadisce che le norme in esame certificano la sottrazione al Capo dello Stato di margini di discrezionalità nello scioglimento delle Camere, così come sulla fiducia iniziale, in quanto se viene negata per due volte si verifica la fine della legislatura. A suo avviso, sarebbe stato preferibile ispirarsi al modello della Costituzione tedesca, dove la proposta di scioglimento è bilanciata dal ruolo riconosciuto al Presidente federale e al *Bundestag*. Ritene inoltre che la possibilità di subentro di una seconda persona che può assumere l'incarico di Capo del Governo sia incomprensibile, probabilmente frutto delle mediazioni all'interno della maggioranza. In ogni caso, non ha sicuramente la valenza di una norma antiribaltone, come invece viene presentata, in quanto tale meccanismo sarà fonte di instabilità permanente all'interno della maggioranza.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene che le criticità evidenziate siano rimaste irrisolte, poiché la richiesta di scioglimento delle Camere, anche se posta secondo le formule della cortesia istituzionale, non potrà essere respinta dal Presidente della Repubblica, che in questo modo diventa una sorta di "maggiordomo" del Presidente del Consiglio. Si intacca così uno dei poteri più significativi del Capo dello Stato, neutralizzandone di fatto la funzione. Tra l'altro, la sua denominazione non corrisponderà più alla realtà, perché al vertice dello Stato ci sarà il Capo del Governo, che avrà poteri più incisivi e una legittimazione differente.

La senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE) sottolinea che i Governi tecnici, in passato, sono stati risolutivi, loro malgrado, riuscendo a compiere riforme complesse dove la politica aveva fallito. Non si può negare che, nei momenti di crisi più drammatici, il Presidente della Repubblica si sia assunto la responsabilità di trovare una soluzione. Certamente, non è auspicabile che si ripetano tali situazioni, tuttavia ritiene che l'eliminazione della possibilità di ricorrere a Governi tecnici o di larghe intese sia una scelta ardua e improntata a un ottimismo che non tiene conto della storia del Paese. A suo avviso, sarebbe preferibile non escludere quegli strumenti che finora i Presidenti della Repubblica hanno dimostrato di saper utilizzare in modo sapiente.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sull'emendamento in esame, con l'auspicio che il testo dell'articolo 4 possa essere ulteriormente

migliorato in Assemblea, tenendo conto delle correzioni proposte dal senatore Pera. Ribadisce in ogni caso la necessità di esplicitare la procedura da attivare nel caso che il Governo non riceva la fiducia su un determinato provvedimento. Secondo la prassi, dovrebbe dimettersi, ma dopo che avrà ricevuto l'investitura popolare potrebbe risultare incongruo un obbligo di dimissioni a fronte di un mero incidente di percorso. A suo avviso, si potrebbe valutare la possibilità di precisare tale ipotesi all'inizio del secondo capoverso, aggiungendo il riferimento alla sconfitta sul voto di fiducia a quello delle dimissioni.

Per quanto riguarda le critiche delle opposizioni sulla limitazione dei poteri del Presidente della Repubblica, osserva che i soggetti del rapporto fiduciario sono il popolo e il Parlamento, mentre il Capo dello Stato ha assunto negli scorsi anni un protagonismo, a suo avviso, eccessivo e non condivisibile, come nel caso del conferimento dell'incarico al presidente Monti dopo la caduta del Governo Berlusconi. Si potrebbe allora modificare ulteriormente il secondo capoverso dell'emendamento 4.2000, precisando che, a fronte della proposta di scioglimento delle Camere avanzata dal Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica «ne prende atto e lo dispone». In tal modo, si esplicita che si tratta di un adempimento obbligato, in quanto il Capo dello Stato non può considerare altre opzioni, e si eliminano incertezze interpretative.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) stigmatizza la violenza verbale con cui le opposizioni hanno "agredito" la figura del Presidente della Repubblica, che in ogni caso, anche dopo la riforma costituzionale, continuerà a esercitare tutti gli altri poteri previsti dall'articolo 87 della Costituzione. Sottolinea che finora è stata proprio l'instabilità dei Governi, che affligge la democrazia italiana dai tempi di Cavour, a causare l'intervento autorevole del Presidente della Repubblica, esercitando un potere non codificato ed espandendo così in modo inappropriato le sue prerogative. Pertanto, attraverso il rafforzamento degli Esecutivi si intende correggere questa distorsione, senza che però il Presidente della Repubblica debba considerarsi "asservito" al Presidente del Consiglio, come sostenuto in modo offensivo dalle opposizioni.

Posto ai voti, l'emendamento 4.2000, come modificato dal subemendamento 4.2000/49, è approvato. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti successivi dal 4.112 al 4.156.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.0.1.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario sull'emendamento in esame, preferendo la definizione di "Presidente del Consiglio" in luogo di quella di "Primo ministro". Coglie l'occasione per ringraziare il senatore Tosato, per aver finalmente fugato i dubbi sul reale significato dell'emendamento 4.2000 appena approvato, confermando che la maggioranza intende proprio assegnare al Presidente della Repubblica una funzione notarile, privandolo del ruolo di coordinamento delle istituzioni e di garanzia che ha svolto finora.

Replica quindi al senatore Lisei, sottolineando che i poteri principali del Presidente della Repubblica, cioè lo scioglimento delle Camere e la nomina del Presidente del Consiglio, risultano intaccati in quanto non più liberi: diventano in sostanza "poteri-doveri". A suo avviso, la violenza è quella della maggioranza nel continuare a sostenere il contrario della realtà.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) evidenzia che, nella forma di governo del cancellierato, a cui fa riferimento il Partito democratico, la figura del Presidente federale dispone di poteri quasi insignificanti rispetto a quelli di cui il Presidente della Repubblica sarebbe titolare, in Italia, anche in caso di approvazione della riforma costituzionale in esame.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) osserva che la nuova figura di Presidente del Consiglio istituita con la riforma costituzionale in esame meriterebbe in effetti l'appellativo di Primo ministro. A suo avviso, è comunque pericoloso concentrare i poteri in una sola persona, che rassegnando le dimissioni per qualsiasi motivo, anche un semplice contrasto interno al suo partito, può determinare lo scioglimento delle Camere, mortificando così il voto espresso dagli elettori. Ribadisce che il meccanismo dell'"*aut simul stabunt aut simul cadent*" causa proprio quella instabilità che la maggioranza vorrebbe evitare e crea difficoltà in campo economico, allontanando gli investitori, come del resto ha fatto questo Governo dopo il suo insediamento, cancellando per esempio la misura del *Superbonus*.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), pur anticipando il suo voto contrario sull'emendamento in

esame, ritiene incomprensibile l'orientamento contrario di relatore e Governo, dato che con il premierato e l'elezione diretta sicuramente il Presidente del Consiglio diventa un Primo ministro, non essendo più un *primus inter pares*. Ricorda, a tale riguardo, che con la Costituzione venne mutuata la struttura del Comitato di Liberazione Nazionale, guidato appunto da un *primus inter pares*. Ciò a dimostrazione di come la riforma in esame fuoriesca dalla nostra tradizione storica.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) precisa di non poter votare contro l'emendamento in esame, proprio perché nell'impianto del premierato è prevista la figura del Primo ministro, che - come precisato dal senatore De Cristofaro - non è più un *primus inter pares* in quanto è eletto dal popolo e propone al Presidente della Repubblica la nomina e la revoca dei ministri.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), in qualità di relatore, precisa che è già stato votato l'emendamento 3.2000, che fa riferimento al Presidente del Consiglio, e pertanto l'emendamento 4.0.7 risulterebbe contraddittorio. Pertanto, conferma il parere contrario.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) conferma l'avviso contrario sull'emendamento 4.0.1.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 658

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale, previsto al comma 3 dell'articolo 1, finalizzato alla ripartizione delle risorse del Fondo Capitale italiana della mobilità sostenibile.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 778

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 1, laddove si integra l'articolo 625 del codice penale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere l'ambito applicativo della circostanza aggravante ai casi in cui la calamità naturale sia stata accertata, ad esempio attraverso la previa deliberazione dello stato d'emergenza.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.